

International Police Association

Sezione Italiana

Ente del Terzo Settore – Rep. n. 36463



STATUTO NAZIONALE

Approvato dal Congresso Nazionale di Bari del 15 aprile 2023

INDICE

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Rete associativa

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Associati – Requisiti, ammissione e attribuzioni

Art. 4.1 – Amici Sostenitori

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

Art. 7 – Organi Funzionali

Art. 8 – Il Congresso Nazionale Elettivo

Art. 9 – Il Congresso Nazionale

Art.10 – L'Esecutivo Centrale

Art.11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.12 – Il Collegio dei Probiviri

Art.13 – Il Consiglio di Delegazione

Art.14 – L'Esecutivo di Delegazione

Art.15 – L'Esecutivo Locale

Art.16 – Assemblea degli associati

Art.17 – Il Presidente Nazionale - Il Segretario Generale - Il Tesoriere Nazionale

Art.18 – Cariche e mandato

Art.19 – Dissoluzione dell'associazione - Modalità

Art.20 – Patrimonio

Art.21 – Mezzi finanziari

Art.22 – L'Esercizio finanziario

Art.23 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

Art.24 – Iniziative degli Organi della Sezione Italiana

Art.25 – Modalità di attuazione dello Statuto Nazionale

Art.26 – Norme transitorie e finali.

Art. 1 – Costituzione

1) Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) è costituita l'associazione denominata "International Police Association Sezione Italiana - Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata ETS). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

a) La Sezione Italiana dell'I.P.A. è una associazione non governativa disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice Civile (Cod.Civ.) e dalle vigenti norme dell'ordinamento italiano in materia.

Associazione non commerciale e senza scopo di lucro, essa persegue attività di interesse generale quale ETS.

b) Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

c) L'associazione indica gli estremi d'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) La Sezione Italiana dell'International Police Association:

a) è parte dell'International Police Association (Associazione Internazionale di Polizia), alla quale aderiscono le nazioni identificate come Sezioni; la Sezione Italiana, fondata a Napoli il 16 febbraio 1957 con atto costitutivo n.4357 redatto e registrato dal Notaio Alessandro Chieffi, è affiliata all'Internazionale dalla data del 9 settembre 1958;

b) di concerto con tutte le Sezioni estere ed i loro associati, si riconosce nel motto in Esperanto "Servo per Amikeco" che significa "Servire attraverso l'Amicizia";

c) si fregia del distintivo indicato dall'I.E.B. (International Executive Board) che è protetto dal diritto di riproduzione; lo stesso è riconosciuto e tutelato in Italia con copyright;

d) adotta la bandiera ed indossa l'uniforme sociale indicati dal Regolamento di Esecuzione;

e) nelle cerimonie ufficiali adotta l'Inno Nazionale, Internazionale e recita la Preghiera della Sezione Italiana.

3) In campo nazionale e internazionale è rappresentata dal Presidente Nazionale che sottoscrive gli atti ufficiali. Il Segretario Generale sottoscrive gli atti per i quali è espressamente delegato dal Presidente.

4) L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano stabilite dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5) L'associazione ha sede in Senigallia (AN), Via Copernico 8/8, presso la Segreteria Nazionale.

6) Il presente Statuto si avvale di un proprio Regolamento di Esecuzione idoneo a regolare ogni singolo aspetto del sodalizio.

7) La competenza per le funzioni di Rappresentante Legale della Sezione Italiana dell'International Police Association è demandata ai Presidenti degli Organi Funzionali quali Esecutivo Centrale, Esecutivo di Delegazione e Esecutivo Locale nelle seguenti misure:

a) compiti e attività di interesse nazionale ed internazionale al Presidente della Sezione Italiana;

b) compiti e attività di interesse regionale al Presidente della Delegazione competente;

c) compiti e attività di interesse locale al Presidente del Comitato Locale competente.

Art. 2 – Rete Associativa

Quale Ente del Terzo Settore la Sezione Italiana dell'International Police Association comprende gli organi aderenti, presenti con tutte le loro sedi nel territorio italiano, quali Delegazioni e Comitati Locali, identificandosi come "Rete Associativa". I compiti della rete associativa, per il tramite del direttivo nazionale, sono i seguenti:

a) attività di coordinamento e formazione delle iniziative delle proprie strutture;

b) monitoraggio delle attività svolte nel territorio italiano e invio della relazione annuale alla Segreteria Nazionale per l'inoltro al Consiglio Nazionale Terzo Settore;

c) promozione e sviluppo dell'attività di controllo e autocontrollo degli Enti appartenenti alla Rete Associativa dando loro opportuna assistenza;

d) rispettare i principi di democraticità, opportunità e uguaglianza degli associati;

e) disciplinare del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea anche con eventuali deroghe in proporzione al numero degli associati;

f) disciplinare le competenze dell'assemblea nonché le eventuali deleghe;

g) controllare che i membri dei direttivi degli organi dell'associazione non abbiano avuto condanne penali, in giudicato, per l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3 – Finalità

1) L'associazione, che è apolitica e apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, senza distinzione di razza e di sesso, di lingua e grado, svolgendo una o più attività d'interesse generale, si propone di:

- a) realizzare legami di amicizia e di cooperazione fra gli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e Locali, dei Vigili del Fuoco a ordinamento statale e locale, delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera di tutti gli Stati aderenti;
- b) sviluppare forme di educazione, istruzione e formazione professionali;
- c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- d) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- e) effettuare iniziative di beneficenza con contributi economici, alimentari e materiali tramite cessione gratuita;
- f) provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;
- g) effettuare servizi volontari anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati.

2) La Sezione Italiana, con tutti i suoi associati, fa suoi i principi enunciati con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata nel 1948 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e riconosce che qualsiasi forma di tortura o costrizione è assolutamente contraria a questi principi.

3) L'associazione, per attendere a tali finalità:

- a) rispetta i Diritti dell'Uomo e preserva la Pace Universale, promuove la cultura della legalità e pace tra i popoli;
- b) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, coordina i rapporti fra i suoi iscritti favorendone i contatti collettivi e personali attraverso incontri ed iniziative sia professionali che extraprofessionali;
- c) si ispira ai principi della solidarietà umana favorendo le attività ed i servizi di volontariato;
- d) al fine di migliorare le relazioni tra le Forze di Polizia ed i cittadini, se richiesto e ritenuto opportuno, è disponibile a fornire il proprio contributo professionale in tutti gli ambiti esterni al sodalizio.

4) Tutte le attività vengono svolte tramite prestazioni gratuite fornite dai propri associati e le stesse non saranno retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti

beneficiari. Agli associati che ne faranno richiesta, il sodalizio rimborserà solo le spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dall'Organo preposto.

Art. 4 – Associati – Requisiti, ammissione e attribuzioni

1) Gli associati sono contraddistinti in associati Ordinari e associati Straordinari.

2) Sono associati Ordinari gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento statale (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria), nonché quelli ad ordinamento Locale (Provinciale e Municipale), i Vigili del Fuoco dello Stato e delle Autonomie Locali e la Capitaneria di Porto (Guardia Costiera). I suddetti possono essere in attività di servizio presso i Corpi o Servizi di appartenenza, possono avervi svolto servizio per un breve periodo, oppure trovarsi in stato di quiescenza o di congedo.

3) Sono associati Straordinari le vedove ed i vedovi, i figli e le figlie orfani degli associati Ordinari, nonché gli impiegati che svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo alle dipendenze degli Uffici e delle Amministrazioni dei Corpi di cui al punto precedente di questo articolo. Rientrano altresì in questa categoria quelle persone che, benché non appartenenti alle Forze di Polizia di cui al comma 2, ricoprono o hanno ricoperto l'incarico apicale nelle Forze Armate, nelle Procure della Repubblica e nelle Prefetture d'Italia.

4) L'ammissione all'associazione avviene previa la compilazione di apposito modello opportunamente predisposto dalla Segreteria Nazionale che deve essere firmato dall'interessato per la liberatoria sull'utilizzo dei propri dati (anagrafici e recapiti), per l'acquisizione e conoscenza delle norme che regolano i diritti e obblighi degli associati; la richiesta viene vagliata dall'Esecutivo di Delegazione per essere successivamente inserita nel data base nazionale per la stampa e l'inserimento nei rispettivi registri;

5) La tessera dell'associato, rilasciata dalla Sezione Italiana dell'International Police Association, è di proprietà dell'associazione ed ogni indebito utilizzo può essere perseguito.

6) Agli associati possono essere attribuiti i riconoscimenti di "Benemerito" e "Fedeltà all'IPA".

Art. 4.1 – Amici Sostenitori

Essendo l'associazione improntata al principio della "porta aperta" sono Amici Sostenitori tutti i soggetti, persone fisiche, che dichiarano di condividere i principi, i programmi e le finalità che l'associazione si propone, che contribuiscono alla realizzazione di queste e si impegnano ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'associazione, nonché la normativa applicabile.

Agli stessi la Sezione Italiana rilascia una tessera, di proprietà dell'associazione, il cui indebito utilizzo può essere perseguito.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

1) Coloro che chiedono l'iscrizione all'associazione, nel sottoscrivere la prescritta domanda di adesione, contestualmente si impegnano:

- a) ad accettare e rispettare le norme che regolano la Sezione Italiana dell'International Police Association, volgendo particolare riferimento allo Statuto Nazionale;
- b) a mantenere nella vita associativa e nei rapporti con gli altri associati un contegno basato sul sentimento dell'amicizia, dell'onore e della moralità nel massimo rispetto nei rapporti con gli altri membri e con tutte le strutture del sodalizio;
- c) ad esercitare il diritto di critica nell'ambito delle sole sedi istituzionali dell'International Police Association e nelle sole forme consentite, attenendosi conseguentemente al rispetto e alla massima correttezza;
- d) a rinunciare di svolgere qualsiasi forma di attività non conforme alle finalità del sodalizio;
- e) ad accettare e rispettare senza alcuna riserva tutte le direttive e i provvedimenti emanati dagli Organi Funzionali dell'associazione preposti alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile;
- f) a riconoscere incontestabilmente le funzioni del Collegio dei Probiviri quale unico organo di arbitrato e di definitivo giudizio insindacabile ed accettarne pienamente gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Con l'iscrizione e il rilascio della tessera sociale l'associato ha diritto di:

- a) partecipare alle assemblee dell'associazione;
- b) candidarsi alle cariche sociali nei tempi e modi previsti dallo Statuto e del Regolamento;
- c) esprimere il proprio voto nelle sedi competenti e farsi rappresentare dai propri delegati a livello di Delegazione e Congresso Nazionale;

d) richiedere di potere visionare i libri sociali del sodalizio.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1) L'associato, all'interno della sfera dei rapporti d'amicizia e di affiatamento che avvengono con gli altri iscritti al sodalizio, mantiene la massima apertura alla correttezza e dirittura morale.

2) La qualifica di associato si perde per:

a) recesso dall'associazione: qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della stessa da parte dell'associazione;

b) morosità;

c) l'aver commesso un reato doloso per il quale la legge italiana prevede una fattispecie di delitto penale, con l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che potrà avvenire nei vari gradi di giudizio;

d) l'aver commesso due o più reati dolosi per i quali la legge italiana prevede una fattispecie contravvenzionale, con l'emissione di due o più sentenze di condanna definitiva;

e) la perdita dei requisiti indicati dai vigenti artt.4 e 5;

f) nei casi previsti, la qualifica di associato si perde anche con motivato provvedimento di esclusione assunto con le modalità di cui al Regolamento di Esecuzione.

Art. 7 – Organi Funzionali

1) La struttura dell'associazione è così composta:

- Sede Nazionale;
- Sedi di Delegazione;
- Sedi Locali.

2) Gli Organi Funzionali, sebbene con compiti diversi, hanno pari opportunità ed importanza e nell'esercizio dei loro doveri possiedono adeguate responsabilità. Essi sono:

a) Centrali, ovvero:

- il Congresso Nazionale Straordinario (assemblea);

- il Congresso Nazionale (assemblea);
 - l'Esecutivo Centrale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
- b) Periferici, ovvero:
- il Consiglio della Delegazione (assemblea);
 - l'Esecutivo della Delegazione;
 - l'Assemblea degli associati dell'Esecutivo Locale;
 - l'Esecutivo Locale.

3) Tutti gli organi periferici e centrali devono obbligatoriamente detenere i registri/libri sociali nelle forme previste, ovvero:

- a) registro degli associati;
- b) registro dei verbali/deliberazioni delle Assemblee (Congresso, Consiglio, Assemblea locale);
- c) registro dei beni (inventario);
- d) rendiconto o bilancio annuale con tutti i riscontri contabili di spesa;
- e) relazione di fine anno delle attività svolte.

4) In caso di impedimento o all'occorrenza, le riunioni degli Organi Funzionali e le Assemblee degli associati possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e che esprime il proprio voto mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica. In siffatto caso la riunione o l'assemblea si ritiene validamente svolta nel luogo ove si trova il presidente o, in sua assenza, la carica immediatamente subalterna.

Art. 8 – Il Congresso Nazionale Elettivo

1) Il Congresso Nazionale Elettivo si riunisce di norma ogni quattro anni per eleggere le cariche istituzionali nazionali (Esecutivo Centrale, Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri); stabilisce inoltre le linee programmatiche generali utili al raggiungimento degli obiettivi sociali del sodalizio.

2) Il Presidente del Congresso Nazionale Elettivo e della Commissione Elettorale vengono eletti dall'Assemblea Congressuale.

3) Al Congresso Nazionale Elettivo partecipano con diritto di voto:

- i componenti l'Esecutivo Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale;
- i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti il Collegio dei Probiviri;
- i componenti degli Esecutivi di Delegazione che rappresentano tutti gli associati.

4) Al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli associati, può essere prevista la partecipazione al Congresso Nazionale Elettivo di ulteriori delegati nel numero stabilito nel Congresso Nazionale precedente.

Art. 9 – Il Congresso Nazionale

1) Il Congresso Nazionale è l'organo al quale è demandata la competenza di deliberare le proposte di modifica del presente Statuto; ha funzione di orientamento per le attività di governo dell'Esecutivo Centrale e deve riunirsi almeno una volta l'anno.

2) Il Congresso Nazionale è formato da:

- i componenti dell'Esecutivo Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale, con diritto di voto;
- i Presidenti degli Esecutivi di Delegazione che rappresentano i propri associati, con diritto di voto.

3) Al Congresso Nazionale intervengono senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – L'Esecutivo Centrale

1) L'Esecutivo Centrale:

a) è l'organo di governo della Sezione Italiana ed è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e programmatica della struttura nazionale, secondo il programma approvato dal Congresso Nazionale Elettivo che lo ha eletto;

b) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio dell'azione di controllo sull'attività delle strutture di Delegazione e Locali;

c) nei casi previsti, sui provvedimenti adottati dagli Esecutivi di Delegazione, esercita il potere di ratifica;

d) applica i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri e acquisisce le comunicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

2) L'Esecutivo Centrale è formato dai seguenti Uffici:

a) di Presidenza Nazionale, composto dal:

- Presidente Nazionale, che dirige l'Esecutivo Centrale e da un massimo di due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente Nazionale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento.

b) di Segreteria Nazionale, composto dal:

- Segretario Generale e da un massimo di tre Vice Segretari Nazionali di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento; tra i Vice uno assume le funzioni di Responsabile Amministrativo.

c) di Tesoreria Nazionale, composto dal:

- Tesoriere Nazionale;
- Vice Tesoriere Nazionale.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) è l'Ufficio posto al controllo della regolarità contabile delle spese sostenute dalle Tesorerie Nazionale, di Delegazione e Locali;

b) è composto dal Presidente e da quattro componenti che, una volta eletti dall'Assemblea Congressuale Straordinaria, designano fra loro il Vice Presidente e svolge le proprie mansioni alla presenza di tre componenti, ivi compreso il Presidente o Vice Presidente.

2) Esso agisce anche d'iniziativa e, in caso di mancato rispetto delle norme amministrative interne da parte della struttura sottoposta a revisione, in via celere e riservata informa il Segretario Generale che notizia il Presidente Nazionale. I medesimi valutano se di quanto rilevato dal Collegio deve essere interessato l'Esecutivo Centrale o debba essere mantenuto con l'obbligo della segretezza.

3) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall'Esecutivo Centrale.

4) Il Collegio si avvale di uno dei propri membri o di persona esterna al sodalizio che sia abilitato alla certificazione del bilancio annuale della Sezione Italiana, che viene nominato in sede di Congresso Nazionale.

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell'associazione ed è costituito dal Presidente e quattro membri eletti tra gli associati Ordinari nel corso del Congresso Nazionale Elettivo, contestualmente al rinnovo delle altre cariche nazionali. Nel proprio ambito il Collegio designa il Vice Presidente; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impedimento o incompatibilità.

2) Esso esercita la propria azione consultiva sulle questioni che l'Esecutivo Centrale vuole sottoporre al suo esame.

3) Il Collegio esercita la propria azione giudicante nei conflitti tra associati, Organi periferici e centrali; altresì giudica anche le violazioni del presente Statuto e delle direttive degli Organi centrali e periferici. Prima di tale fase esercita altresì una azione di composizione dei dissidi ispirandosi ai principi statutari.

4) Al Collegio dei Probiviri si può adire esclusivamente per il tramite della Segreteria Nazionale.

5) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall'Esecutivo Centrale.

Art. 13 – Il Consiglio di Delegazione

1) Il Consiglio di Delegazione è composto da:

- il Presidente dell'Esecutivo di Delegazione, con diritto di voto, che lo presiede;
- i componenti dell'Esecutivo di Delegazione, con diritto di voto;
- i componenti degli Esecutivi Locali esistenti che rappresentano i propri associati, con diritto di voto.
- gli associati, con diritto di voto, in mancanza di Esecutivi Locali.

2) Esso ha funzioni consultive e di orientamento generale ed è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno per l'esame delle materie di pertinenza dell'Esecutivo di Delegazione e Locale.

3) La convocazione del Consiglio di Delegazione può essere richiesta da uno o più Esecutivi Locali per la trattazione di questioni di particolare interesse di carattere esclusivo nell'ambito della Delegazione.

Art. 14 – L'Esecutivo di Delegazione

1) L'Esecutivo di Delegazione, con le modalità indicate nel Regolamento di Esecuzione, è eletto di norma ogni quattro anni dai componenti gli Esecutivi Locali; in caso di mancanza di questi, viene eletto dall'Assemblea degli associati. Nel rispetto delle direttive degli Uffici Nazionali e degli orientamenti scaturiti dal Consiglio di Delegazione, mette in atto le incombenze burocratiche ed operative necessarie per realizzare nel suo ambito territoriale i programmi dell'associazione.

2) Per una migliore e capillare organizzazione associativa, l'Esecutivo di Delegazione valuta le condizioni per la possibile costituzione di Comitati Locali, organi di decentramento funzionali sui quali esercita l'azione di coordinamento e controllo.

3) La proposta della nascita di un nuovo Comitato Locale, unita al parere dell'Esecutivo di Delegazione, deve essere valutata dall'Esecutivo Centrale che determina l'accoglimento della proposta. L'Esecutivo Centrale, in caso di delineata difficoltà, può avvalersi del parere del Congresso Nazionale che in caso di emissione di giudizio contrario, convoca al dibattito il proponente per essere ascoltato.

4) L'Esecutivo di Delegazione è composto da:

- l'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e dal Vice Presidente;
- l'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- l'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art. 15 – L'Esecutivo Locale

1) L'Esecutivo Locale è eletto dai propri associati di norma ogni quattro anni. Quale organo di massimo decentramento funzionale ha il compito di:

- a) favorire il contatto fra gli associati inteso al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- b) seguire le direttive e gli orientamenti degli Uffici Nazionali e di Delegazione;
- c) riunirsi in assemblea con i propri associati almeno una volta all'anno.

2) L'Esecutivo Locale è composto da:

- l'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e dal Vice Presidente;
- l'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- l'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art. 16 – Assemblea degli associati

1) Fatte salve le disposizioni agli artt. 8, 9 e 13 di cui sopra, la struttura nazionale, di Delegazione e Locale è tenuta obbligatoriamente a convocare almeno una volta l'anno l'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto annuale. Essa può essere svolta in seno al Consiglio in ambito di Delegazione e in occasione del Congresso a livello nazionale. L'Assemblea può ulteriormente essere convocata in caso di necessità, oppure per richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

2) La convocazione, da effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione da parte dell'associato, deve avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza (riducibile a 15 in caso di urgenza) e deve contenere l'ordine del giorno, data, ora e luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima.

3) Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche ed approvazione dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati o loro Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5) Nelle Assemblee gli associati possono farsi rappresentare per delega, ogni associato può ricevere massimo una delega.

6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Funzionale interessato; in sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente o da un suo delegato. Di norma il Segretario assume la funzione di Segretario dell'Assemblea; in sua assenza subentra il Vice Segretario o si provvede a nominarne uno tra gli associati presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed il raggiungimento del numero legale dei presenti; il verbale viene redatto dal Segretario e firmato congiuntamente con il Presidente per l'invio all'Organo Funzionale sovraordinato.

Art. 17 – Il Presidente Nazionale – Il Segretario Generale – Il Tesoriere Nazionale

1) Il Presidente Nazionale:

a) è il legale rappresentante della Sezione Italiana ed esercita le funzioni di Delegato ai Congressi Mondiali dell'IPA anche tramite un suo rappresentante scelto tra gli associati Ordinari;

b) nell'esercizio delle proprie funzioni e all'unanimità con Segretario Generale e Tesoriere Nazionale, incentiva il miglioramento e lo sviluppo dell'associazione.

2) Per l'espletamento dei loro compiti, Segretario Generale e Tesoriere Nazionale ed i rispettivi Uffici devono attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dalle norme dell'ordinamento dello Stato Italiano.

Art. 18 – Cariche e Mandato

1) Le cariche sociali Nazionali, di Delegazione e Locali hanno durata quadriennale ed il mandato, per particolari e motivate esigenze, può essere prorogato al massimo di un anno.

2) Per proporsi alle cariche Nazionali, il candidato deve necessariamente aver maturato, alla data dell'elezione, non meno di tre anni d'iscrizione dalla data di rilascio della tessera sociale; nessun limite di anzianità è previsto per gli Esecutivi di Delegazione e Locali.

3) I candidati eletti nelle cariche sociali Nazionali non possono essere rieletti oltre i due mandati e dopo tale periodo si devono obbligatoriamente sospendere per un turno legislativo; tali funzioni sono incompatibili con tutte le altre cariche periferiche previste dallo Statuto.

4) Il Regolamento di Esecuzione prevede inoltre, ove non specificato, le norme per la formazione, composizione, rinnovo e funzionamento degli Organi e degli Uffici Nazionali, di Delegazione e Locali, nonché le attribuzioni specifiche dei loro componenti.

Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione – Modalità

1) La durata dell’associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta esclusivamente in sede di Congresso Nazionale, con la maggioranza dei due terzi di tutti i voti delle Delegazioni presenti o rappresentate.

2) In caso di scioglimento dei Comitati Locali, tutti i beni vengono affidati alle rispettive Delegazioni; in caso di dissoluzione di queste ultime, alla Sezione Italiana.

3) in caso di dissoluzione della Sezione Italiana:

a) in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati anche in forme indirette;

b) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, dopo la liquidazione, cioè dopo aver chiuso la contabilità e estinto qualsiasi pendenza con debitori e/o creditori, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni altra destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall’Esecutivo Centrale.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, il cui complessivo valore è di euro 15.000,00.

Art. 21 – Mezzi finanziari

1) Le entrate dell’associazione sono ordinarie e straordinarie.

2) Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalla quota sociale versata dagli associati nella misura stabilita annualmente dal Congresso Nazionale.

3) Le entrate straordinarie sono costituite da:

- a) stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di persone fisiche, di Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
- c) ogni altra entrata sotto forma di contributo liberale che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 22 – L'Esercizio finanziario

1) L'esercizio finanziario:

- a) ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale le Tesorerie producono il rendiconto annuale Locale, di Delegazione e Nazionale;
- b) il rendiconto annuale della Tesoreria Nazionale, di Delegazione e Locale, è pubblicato sul sito nazionale;
- c) il rendiconto/bilancio di tutti gli organi della rete associativa (Centrale, Delegazione e Locali) viene depositato al RUNTS nei termini di legge.

2) I beni degli Esecutivi Locali, delle Delegazioni e della Sezione Italiana sono registrati e catalogati presso gli Uffici della Tesoreria Locale, di Delegazione e Nazionale.

3) La vendita, la cessione o la donazione dei beni devono essere sottoposti al parere dell'Esecutivo di Delegazione che territorialmente li ha in carico debitamente registrati e a disposizione dell'Esecutivo Centrale che si esprimerà in merito.

Art. 23 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

1) Per assicurare il capillare contatto con tutti gli associati nazionali ed esteri, nonché fornire notizie sui programmi pertinenti l'attività internazionale o nazionale, la Sezione Italiana:

- a) pubblica un periodico nazionale quale organo ufficiale di informazione;
- b) realizza e mantiene aggiornato un sito web;
- c) mediante la produzione di testi e tavole sinottiche, stampati e quant'altro di supporto, diffonde e illustra le iniziative professionali ed extraprofessionali;
- d) studia altre metodologie che possano risultare utili per il raggiungimento delle finalità previste.

2) La pubblicazione di eventuali bollettini o di circolari a livello di Delegazione e Locale, devono risultare soddisfacenti quali forme di supporto informativo verso gli associati, uniformandosi al periodico nazionale e, per tale opera, è indicato il suo responsabile. Ogni pubblicazione di queste opere deve essere preventivamente depositata alla Segreteria Nazionale. Se trattasi di pubblicazioni periodiche, oltre alla necessaria autorizzazione del Tribunale competente, queste si devono attenere alle vigenti norme in materia di editoria.

Art. 24 – Iniziative degli Organi della Sezione Italiana

Nell'attuazione di qualsiasi progetto, gli Esecutivi Nazionale, di Delegazione e Locali dovranno rispettare le modalità previste dal presente Statuto e dalle direttive interne dell'associazione.

Art. 25 – Modalità di attuazione dello Statuto Nazionale

1) Le norme di attuazione del presente Statuto sono raggruppate nel Regolamento di Esecuzione. Queste vengono approvate dal Congresso Nazionale.

2) Per quanto non specificatamente previsto dallo Statuto e dalle disposizioni degli Organi superiori, ogni altra direttiva viene decisa dal Congresso Nazionale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in Italia, nonché di quelle delineate dallo Statuto Internazionale I.P.A..

Art. 26 – Norme Transitorie e Finali

Il presente Statuto viene ratificato dall'Assemblea Congressuale, sostituisce quello precedente ed entra in vigore subito dopo le incombenze di legge.

International Police Association

Sezione Italiana

(Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS al n. 36463)



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Congresso Nazionale di Bari del 15 Aprile 2023

INDICE

Titolo I – CONSIDERAZIONI GENERALI

- Art. 1 – Regolamento
- Art. 2 – Finalità

Titolo II – ASSOCIATI E AMICI SOSTENITORI

- Art. 3 – Ammissione
- Art. 4 – Tessera
- Art. 5 – Perdita della qualifica di associato
- Art. 6 – Rinnovo della quota sociale, decadenza e riammissione
- Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
- Art. 8 – Sanzioni disciplinari

Titolo III – BENEMERENZE, BANDIERE E LOGHI

- Art. 9 – Conferimento di riconoscimenti
- Art. 10 – Abito sociale
- Art. 11 – Bandiera sociale, emblemi e distintivi
- Art. 12 – Preghiera Nazionale e Inno Internazionale

Titolo IV – ORGANI FUNZIONALI NAZIONALI

- Art. 13 – Organi Funzionali
- Art. 14 – Il Congresso Nazionale Elettivo
- Art. 15 – Il Congresso Nazionale
- Art. 16 – L' Esecutivo Centrale
- Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 18 – Il Collegio dei Proviviri
- Art. 19 – Procedure elettorali Esecutivo Centrale e Collegi dei Revisori dei Conti e Proviviri

Titolo V – ORGANI FUNZIONALI LOCALI

- Art. 20 – Il Consiglio di Delegazione
- Art. 21 – L' Esecutivo di Delegazione
- Art. 22 – L' Esecutivo Locale
- Art. 23 – Procedure elettorali comuni per il rinnovo delle cariche sociali di Delegazione e Locali
- Art. 24 – Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con lista unica
- Art. 25 – Assenza di candidature per il rinnovo delle cariche sociali Locali

Titolo VI – PRESIDENZA, SEGRETERIA, TESORERIA E RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

- Art. 26 – Il Presidente Nazionale, di Delegazione e Locale
- Art. 27 – Il Segretario Generale, di Delegazione e Locale
- Art. 28 – Il Tesoriere Nazionale, di Delegazione e Locale
- Art. 29 – Rappresentanze internazionali e nazionali dell'Esecutivo Centrale

Titolo VII – CARICHE SOCIALI E DURATA

- Art. 30 – Cariche, durata e mandato
- Art. 31 – Dimissioni
- Art. 32 – Il Commissario Straordinario

Titolo VIII – PATRIMONIO, ORGANI DI INFORMAZIONE E IBZ GIMBORN

- Art. 33 – Beni nazionali, di Delegazione e Locali
- Art. 34 – Rivista nazionale e altri organi di comunicazione e informazione
- Art. 35 – Gimborn

Titolo IX – REGOLAMENTI, PATROCINIO E AUTOTUTELA

- Art. 36 – Gemellaggi, Protocolli d'Intesa e Convenzioni
- Art. 37 – Patrocinio
- Art. 38 – Autotutela in occasione di eventi e manifestazioni

Titolo X – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 – Entrata in vigore
- Art. 40 – Disposizioni finali ed integrative.

Allegati: “A” – “B” – “C” – “D” – “E”

Titolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in maniera dettagliata ciascun aspetto della vita associativa. Esso è adottato in attuazione di quanto previsto dallo Statuto dell'International Police Association - Sezione Italiana, quale Ente del Terzo Settore (ETS), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero 36463, in conformità al D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore": associazione riconosciuta, con personalità giuridica, senza scopo di lucro, non commerciale con proprio patrimonio sociale.

Art. 2 – Finalità

1) L'associazione, in base alle previsioni dello Statuto, adotta tutte le iniziative idonee a realizzare le sue finalità e, in particolare:

- a) realizzare legami di amicizia e di cooperazione fra gli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e Locali, dei Vigili del Fuoco a ordinamento statale e locale, delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera di tutti gli Stati del mondo;
- b) istituire, ove possibile, gruppi di volontariato per le iniziative di ordine sociale, coordinati dalla Presidenza Nazionale; sviluppare forme di educazione, istruzione e formazione professionali;
- c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- d) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- e) effettuare iniziative di beneficenza con contributi economici, alimentari e materiali tramite cessione gratuita;
- f) provvede alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;
- g) partecipare, anche individualmente, ad altre associazioni di volontariato con scopi sociali e di Protezione Civile;
- g) effettuare servizi volontari anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati;

2) Le attività svolte dall'associazione, prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati, non possono costituire oggetto di retribuzione per gli stessi. Resta salva la facoltà dell'associato, nello svolgimento di attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi, di richiedere il rimborso delle spese sostenute, purché previamente autorizzate dall'Organo preposto e successivamente rendicontate.

Titolo II

ASSOCIATI E AMICI SOSTENITORI

Art. 3 – Ammissione

1) Coloro che intendono chiedere l'iscrizione all'I.P.A. devono presentare formale istanza di adesione su apposito modello preferibilmente presso l'Esecutivo di Delegazione o Locale di abituale dimora o residenza. L'istanza, sottoscritta in più parti dall'interessato, dovrà essere corredata da una foto formato tessera e da un documento o da autocertificazione dal quale si evinca l'appartenenza a un Corpo di Polizia. Una seconda firma dovrà essere apposta al fine di dare attuazione alle norme in materia di tutela della privacy.

2) La richiesta di iscrizione, posta all'esame dell'Organo Funzionale competente per territorio, viene ratificata dall'Esecutivo di Delegazione previa verifica dei requisiti richiesti e inserita nel data base nazionale. La tessera viene stampata e fornita dalla Segreteria Nazionale. Qualora sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Esecutivo di Delegazione, nel verbale di riunione, sarà tenuto a specificarli in maniera puntuale e, attraverso il Segretario di Delegazione, ne darà comunicazione all'interessato.

3) Gli Amici Sostenitori dovranno essere presentati da un associato Ordinario che dovrà controfirmare il modulo anagrafico appositamente predisposto dalla Segreteria Nazionale. Ad essi, a qualunque titolo siano coinvolti nelle attività dell'associazione, per quanto compatibile, si applica la disciplina di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 4 – Tessera

1) La tessera sociale è il documento col quale l'associato attesta la propria appartenenza alla Sezione Italiana dell'International Police Association.

2) La qualità dell'associato è certificata dal possesso di una tessera sociale, prevista dalle norme internazionali, che viene rilasciata per ogni anno solare. Gli associati maturano la loro anzianità di iscrizione dalla data di emissione della prima tessera associativa. L'eventuale interruzione del rapporto associativo, ancorché temporanea, comporta la perdita dell'anzianità maturata, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del presente Regolamento.

3) La tessera, rilasciata dalla Sezione Italiana dell'International Police Association, è di proprietà dell'associazione ed ogni indebito utilizzo potrà essere perseguito.

4) La registrazione anagrafica degli associati avviene online, in maniera centralizzata, a cura delle Delegazioni territorialmente competenti.

5) La stessa viene rilasciata dagli Organi Funzionali previsti ed è consegnata direttamente all'associato che ha presentato la richiesta di adesione da parte degli Organi Periferici competenti.

6) Possono iscriversi quali Membri Associati Stranieri (FAM) della Sezione Italiana gli appartenenti a Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di Paesi esteri dove non è ancora stata fondata la Sezione Nazionale dell'International Police Association.

7) La domanda per l'iscrizione in qualità di Membro Associato Straniero è inoltrata dall'interessato alla Segreteria Nazionale, attestando il possesso di tutti quei requisiti minimi predefiniti. La tessera sociale con l'annotazione di "Membro Associato Straniero" viene rilasciata dalla Segreteria Nazionale. La quota di iscrizione è versata per intero alla Tesoreria Nazionale, salvo diversa pattuizione. I Membri Associati dei Paesi esteri hanno gli stessi diritti e doveri degli associati Ordinari, ma non possono rivestire cariche sociali, né hanno diritto di voto giacché non figurano, secondo gli Statuti internazionali, quali associati della Sezione Italiana.

8) Nei casi di deterioramento, smarrimento o furto della tessera, è rilasciato un duplicato con lo stesso numero e data dell'originale, previa riconsegna di quella deteriorata o di copia della denuncia presentata all'Autorità di Polizia.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

1) La qualifica di associato, e la relativa anzianità maturata, si perde secondo quanto enunciato all'articolo 6 comma 2) dello Statuto.

- 2) L'Esecutivo Centrale o di Delegazione, per quanto di competenza, delibera la perdita della qualifica di associato.
- 3) Il Presidente dell'Organo Funzionale che ha in carico l'associato, comunica all'interessato le determinazioni assunte.
- 4) Con la notifica del provvedimento l'associato perde il diritto di fregiarsi delle insegne dell'associazione.

Art. 6 – Rinnovo della quota sociale, decadenza e riammissione

1) Tutti gli associati, entro il 31 marzo di ogni anno, devono corrispondere agli Esecutivi di Delegazione e Locali la quota sociale di rinnovo fissata dal Congresso Nazionale, fatto salvo il pagamento rateizzato in dodicesimi mediante trattenuta sullo stipendio. In quest'ultimo caso l'eventuale recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria di Delegazione, tramite l'Esecutivo Locale, perentoriamente entro il 31 ottobre di ogni anno e la disdetta avrà riguardo all'anno successivo. Qualora l'associato non rispetti il termine predetto, lo stesso rimarrà iscritto per l'anno successivo e dovrà provvedere al pagamento della relativa quota.

2) Alla data del 1° aprile di ogni anno sono considerati morosi quegli associati che non hanno provveduto all'adempimento relativo alla quota sociale entro il termine stabilito dal comma precedente. Gli stessi non usufruiranno dei benefici previsti per i soggetti regolarmente iscritti e non potranno partecipare alle riunioni e alle attività degli Organi Funzionali.

3) L'associato moroso potrà regolarizzare la propria posizione associativa pagando la quota sociale non corrisposta. Resta salva l'anzianità maturata.

4) L'associato che entro il 1° ottobre non abbia ancora ottemperato al rinnovo annuale verrà formalmente invitato dall'Esecutivo, che lo ha in carico, a regolarizzare la propria posizione.

5) Entro il 31 dicembre dello stesso anno, se il pagamento non avviene con le modalità di cui al comma precedente, l'associato moroso decade automaticamente e nei suoi confronti debbono essere avviate le procedure di cancellazione dagli archivi dell'associazione di cui all'articolo 5.

6) Nel caso in cui l'associato decaduto voglia, negli anni successivi, essere riammesso, dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione e l'anzianità inizierà a decorrere dal momento della nuova iscrizione. In alternativa potrà regolarizzare la propria posizione associativa pagando tutte le quote sociali non corrisposte sino a quel momento. Egli mantiene il proprio numero di tessera, restando salva l'anzianità maturata.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1) L'associato ha diritto di partecipare alla vita associativa del sodalizio, di frequentare i locali dell'associazione, di cooperare al suo potenziamento morale e materiale e alla sua promozione sociale.

2) L'associato ha l'obbligo di mantenere comportamenti e atteggiamenti conformi ai principi dello Statuto e all'etica degli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

3) L'associato ha il diritto di fregiarsi dei distintivi sociali e di indossare l'abito sociale quando previsto.

- 4) L'associato ha altresì diritto di fruire dei servizi e delle agevolazioni assicurate dall'associazione e di riceverne le pubblicazioni periodiche.
- 5) L'associato ha diritto di partecipare e/o essere rappresentato alle Assemblee esercitando il diritto di parola, se previsto.
- 6) Gli associati hanno pari dignità tra loro a prescindere dalle cariche sociali, la cui gerarchia è funzionale solo alle mansioni svolte.
- 7) L'associato non può prendere iniziative individuali di competenza o in rappresentanza di cariche sociali per le quali non è stato eletto.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

Le violazioni da parte degli associati a quanto enunciato dallo Statuto in generale e dal presente Regolamento in particolare, sono sanzionate, a seconda della loro gravità, con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il rimprovero scritto;
- b) la sospensione dalla carica;
- c) la censura;
- d) la sospensione (graduata da uno a sei mesi);
- e) l'espulsione.

Titolo III

BENEMERENZE, BANDIERE E LOGHI

Art. 9 – Conferimento di riconoscimenti

1) Sono previsti diversi conferimenti per quegli associati che, con le loro attività e per i particolari requisiti, hanno reso un servizio alla crescita della vita associativa. Agli associati possono essere attribuiti i riconoscimenti di "Benemerito" e di "Fedeltà all'I.P.A.". Le generalità di detti associati sono annotate dal Segretario Generale in appositi "Albi" istituiti presso la Segreteria Nazionale.

2) E' conferita la onorificenza di:

- a) "Associato BENEMERITO" agli associati che si sono particolarmente distinti nelle attività che hanno consentito di sviluppare gli scopi prefissati dall'associazione. A questi è rilasciato un attestato e la loro riconoscibilità è desumibile dallo specifico distintivo sociale loro conferito. La proposta viene avanzata dagli Organi Funzionali per il tramite degli Esecutivi di Delegazione e Locali e viene deliberata dall'Esecutivo Centrale;
- b) "FEDELTA' ALL'I.P.A." agli associati che non hanno mai interrotto la loro appartenenza al sodalizio. L'associato matura tale onorificenza ogni dieci anni e progressivamente riceve i seguenti attestati: dopo dieci anni in color bronzo; dopo venti anni in color argento; dopo trenta anni in color oro, dopo quaranta anni in color platino. Ad ogni attestato corrisponde lo specifico distintivo sociale. Per gli associati che maturano cinquanta anni di iscrizione vengono rilasciati un attestato e una speciale medaglia appositamente creata. Altresì per gli associati che maturano sessanta anni d'iscrizione vengono rilasciati un attestato ed uno speciale riconoscimento personalizzato. Tali onorificenze vengono rilasciate d'ufficio agli associati dalla Segreteria Nazionale dal 30 aprile al 31 ottobre di ogni anno ed inviate direttamente agli Organi Funzionali periferici.

3) Gli attestati ed i distintivi sono forniti dall'Esecutivo Centrale e rimangono invariati nel tempo.

4) Tutte le benemerenze saranno possibilmente consegnate in occasione di manifestazioni ufficiali dell'associazione. L'attestato viene consegnato dall'Organo proponente.

5) E' previsto anche il conferimento di una benemeranza a persone estranee all'associazione che, oltre ad essersi distinte socialmente, sono vicine al sodalizio e contribuiscono, in vario modo e vario titolo, a sostenere le attività della Sezione, in particolare degli Esecutivi di Delegazione e Locali. Tale benemeranza consiste in un attestato di Gratitudine, proposto dagli Esecutivi Centrale, di Delegazione e Locali e deliberato dall'Esecutivo Centrale.

6) Tutte le benemerenze che vengono attribuite devono essere comunicate all'Esecutivo di competenza.

Art. 10 – Abito sociale

1) L'abito sociale della Sezione Italiana è composto da:

- a) giacca blu con emblema sul taschino a sinistra;
- b) pantaloni grigi o gonna grigia;
- c) camicia bianca;
- d) cravatta o foulard blu ufficiali ed esclusivi forniti dalla Sezione Italiana;
- e) scarpe nere.

2) L'abito sociale è indossato in occasione delle sedute sociali come negli incontri ufficiali, nei modi e nei luoghi stabiliti dagli Organi Funzionali interessati all'evento. L'associato è parimenti libero di indossare l'uniforme del Corpo di appartenenza, assumendosi ogni responsabilità inerente il corretto uso della divisa di ordinanza.

3) In caso di eventi informali o nel periodo estivo, è ammesso l'uso della polo ufficiale della Sezione italiana di colore blu con bordature tricolori nonché della felpa di colore grigio melangiato per il periodo invernale.

Art. 11 – Bandiera Sociale, emblemi e distintivi

1) La Sede Nazionale, le Sedi di Delegazione e quelle Locali si dotano della bandiera dell'associazione che è di forma rettangolare con sfondo color azzurro e stemma internazionale dell'I.P.A., con colori i cui codici del Pantone Matching System sono:

blu scuro: 2945 C/U

blu chiaro: 277 C/U

rosso: 185 C/U

giallo: 606 C/U.

2) La Sede Nazionale, le Sedi di Delegazione e quelle Locali possono dotarsi del Gonfalone o Labaro dell'Associazione che è di forma rettangolare delle dimensioni di mt. 0,90 x 1,20, con sfondo color azzurro e stemma internazionale dell'I.P.A., con colori i cui codici del Pantone Matching System sono:

blu scuro: 2945 C/U

blu chiaro: 277 C/U

rosso: 185 C/U

giallo: 606 C/U.

3) Il logo I.P.A., nella forma prevista dalla Sede Internazionale, è depositato presso la Camera di Commercio di Ancona e registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

- 4) Esso, così come contenuto nell'**allegato "A"**, costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 5) E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo dello stesso per scopi commerciali; eventuali utilizzi per attività sociali esterne all'I.P.A. devono essere preventivamente autorizzati dalla Sezione Italiana, salvo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.
- 6) I distintivi, bandiere e labari di cui possono fregiarsi gli associati sono quelli previsti dalla Sezione Italiana dell'International Police Association. La tipologia viene proposta dall'Esecutivo Centrale e approvata dal Congresso Nazionale.
- 7) La placca da utilizzare sull'abito sociale riporta lo stemma dell'associazione con il copyright (diritto d'autore).
- 8) Gli Organi Funzionali possono autonomamente creare oggetti di rappresentanza di propria iniziativa senza alterare in alcun modo le caratteristiche del logo ufficiale.
- 9) E' consentito portare il logo dell'IPA, esclusivamente nella fattispecie creata e fornita dalla Sezione Italiana (Tesoreria Nazionale), pure su "uniformi" di altre associazioni alle quali l'associato è iscritto, previa preventiva ed obbligatoria autorizzazione della stessa associazione o del gruppo locale. Il distintivo, in tessuto, di forma circolare, che identifica il logo IPA, va portato sul braccio dx o sx, in modo da non oscurare o sminuire eventuali diciture o distintivi dell'associazione titolare.

Art. 12 – Preghiera Nazionale e Inno Internazionale

- 1) Nelle cerimonie ufficiali può essere data lettura della "Preghiera Nazionale dell'I.P.A.". La preghiera non indica l'appartenenza ad un tipo di religione, ma abbraccia indistintamente ogni credo.
- 2) L'apertura delle medesime manifestazioni può essere preceduta dall'Inno dell'I.P.A..
- 3) La preghiera e l'inno sono contenuti negli **allegati "B" e "C"**, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Titolo IV

ORGANI FUNZIONALI NAZIONALI

Art. 13 – Organi Funzionali

- 1) Sono Organi Funzionali quelli previsti dall'art. 7 dello Statuto.
- 2) Gli Organi Funzionali, per necessità, possono avvalersi di organi esterni, cioè di quelle figure necessarie e riconosciute per un concreto sviluppo della Sezione Italiana dell'International Police Association. Tali organi ed i loro membri non possono essere iscritti all'associazione.
- 3) Gli associati possono partecipare nella sola qualità di uditori alle riunioni ufficiali del Consiglio di Delegazione di appartenenza e del Congresso Nazionale; nel caso vengano trattati argomenti che riguardano la persona non è ammessa la loro presenza e gli stessi dovranno lasciare l'Assemblea per il tempo necessario alla discussione.

- 4) Non è consentita la presenza di soggetti terzi in seno alle riunioni o alle Assemblee. Il Presidente può, per motivate esigenze, autorizzare la presenza di persone non iscritte all'I.P.A..
- 5) Nelle riunioni ufficiali degli Organi Funzionali le decisioni che abbiano riguardo agli associati dovranno essere assunte con voto a scrutinio segreto.

Art. 14 – Il Congresso Nazionale Elettivo

1) Il Congresso Nazionale Elettivo si riunisce per stabilire le linee programmatiche generali per il raggiungimento degli obiettivi sociali. Al Congresso Nazionale Elettivo non può partecipare il Delegato che non è in regola con il pagamento della quota annuale; altresì non possono partecipare i Delegati le cui Delegazioni non hanno provveduto al versamento trimestrale delle quote alla Tesoreria Nazionale ed agli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla loro funzione.

2) Il Congresso Nazionale Elettivo, con delibera del Congresso Nazionale, è ordinariamente convocato ogni quattro anni dal Presidente Nazionale. Al Congresso Nazionale Elettivo il Presidente Nazionale relaziona sull'attività svolta dall'Esecutivo Centrale, in via generale sullo stato patrimoniale della Sezione Italiana e sull'attività dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. In base alle proprie competenze, relazionano altresì: il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale ed i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

3) Al Congresso Nazionale Elettivo sono illustrate e discusse le linee programmatiche dei rappresentanti delle liste di cui al successivo quadriennio e si procede alle elezioni per la nomina dei componenti dell'Esecutivo Centrale, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti il Collegio dei Probiviri.

4) Il Congresso Nazionale Elettivo, presieduto in apertura dal Presidente Nazionale uscente, elegge:

- a) il Presidente del Congresso Nazionale Elettivo e due Segretari a latere;
- b) il Presidente del Collegio Elettorale e tre membri, che provvederanno alle operazioni di voto e di scrutinio. Questi incarichi sono assegnati ai Delegati che non sono candidati alle future cariche per gli Organi Funzionali Nazionali.

5) Eletto dall'Assemblea Congressuale, il Presidente del Congresso Nazionale Elettivo ne assicura l'ordinato svolgimento con facoltà di limitare la durata degli interventi, in relazione al tempo a disposizione per l'espletamento di tutti gli adempimenti. E' lo stesso Presidente che invita i Delegati che interrompono o intralciano le attività congressuali a lasciare l'Assemblea.

6) Prima di procedere, il Presidente dell'Assemblea vaglia eventuali e documentati reclami sulle liste presentate affinché siano posti in discussione. Successive presentazioni di reclami non saranno accolte e l'eventuale decisione del Presidente di archiviare il reclamo o di sottoporre l'istanza al Congresso per una votazione a maggioranza sarà definitiva ed inappellabile.

7) I Delegati al Congresso Nazionale Elettivo possono farsi rappresentare in caso di assenza. In siffatte circostanze è necessario che il Delegato, il quale deve essere titolare del diritto al voto, dovrà essere altresì munito di apposita delega, rilasciata dall'associato impossibilitato a partecipare al consesso, da presentare alla Segreteria del Congresso prima dell'avvio dei lavori. Ogni Delegato congressuale può ricevere una sola delega, che deve essere controfirmata dal Segretario o da altro componente dell'Esecutivo di Delegazione competente.

8) Per l'organizzazione del Congresso Nazionale Elettivo e le eventuali manifestazioni sociali collaterali, può essere incaricato un Esecutivo di Delegazione che agisce sulle direttive della Segreteria e Tesoreria Nazionale. Per ogni anno solare l'Ufficio di Tesoreria Nazionale accantona una congrua somma idonea per la realizzazione dell'Assemblea generale quadriennale.

9) Con delibera del Congresso Nazionale, previa proposta dell'Esecutivo Centrale o di uno dei Presidenti di Delegazione, il Congresso Nazionale Elettivo può essere rinviato di un anno, quando motivate circostanze contingenti lo richiedono.

10) Prima di procedere alle elezioni, sono indicati i programmi proposti dai promotori di lista che illustrano le future attività. Ogni decisione assunta in sede di Congresso Nazionale Elettivo è comunicata a tutti gli Organi Funzionali. Tutti i membri congressuali hanno pari dignità di voto e di espressione.

11) Il Congresso Nazionale Elettivo può essere indetto:

a) quando sono stabilite le elezioni anticipate;

b) dimissioni volontarie dei membri, qualora venga a mancare il numero legale di un terzo in seno all'Esecutivo Centrale;

c) dimissioni dei membri, anche a seguito dei previsti provvedimenti disciplinari, che comporti la mancanza del numero legale di un terzo in seno all'Esecutivo Centrale.

12) Partecipano in qualità di Delegati i componenti degli Organi di cui all'art. 8 comma 3 dello Statuto che rappresentano nell'assemblea tutti gli associati iscritti delle rispettive Delegazioni.

13) Le modalità di svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale Elettivo sono contenute nell'**allegato "D"** del presente Regolamento, approvato dal Congresso Nazionale antecedente allo stesso.

Art. 15 – Il Congresso Nazionale

1) Il momento più importante della vita associativa è rappresentato dal Congresso Nazionale, massimo organo espressivo e decisionale della Sezione Italiana.

2) Il Congresso Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, è convocato dall'Esecutivo Centrale almeno una volta all'anno e può essere straordinariamente indetto su richiesta motivata da almeno sette Presidenti di Delegazione.

3) Esso provvede alle seguenti incombenze:

a) svolge principalmente l'attività di controllo sull'applicazione e osservanza delle norme associative da parte degli Organi Funzionali ed ha funzione di orientamento per l'attività di governo dell'Esecutivo Centrale;

b) decide su tutto ciò che non sia espressamente previsto dalle norme statutarie e regolamentari ed esercita il potere di ratifica di quegli atti dell'Esecutivo Centrale, che richiedono tale approvazione;

c) è l'Organo a cui è demandata la competenza di deliberare le proposte di modifica del presente Regolamento e dello Statuto;

d) fissa annualmente l'ammontare della quota sociale di rinnovo e di prima iscrizione e ne stabilisce la ripartizione fra la Tesoreria Nazionale e le Tesorerie di Delegazione;

e) dichiara lo scioglimento degli Esecutivi di Delegazione nell'ipotesi previste nel presente Regolamento e delibera la destinazione dei beni della disciolta sede;

f) ratifica le delibere dell'Esecutivo Centrale, relative alle spese straordinarie della Tesoreria Nazionale;

- g) fissa il numero dei Delegati delle Delegazioni che parteciperanno al Congresso Nazionale Elettivo;
- h) delibera il deferimento al Collegio dei Probiviri dei componenti l'Esecutivo Centrale e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, con notifica agli interessati.
- 4) La sua composizione è prevista dall'art. 9 dello Statuto che ne elenca i Delegati che rappresentano nell'Assemblea tutti gli associati iscritti delle rispettive Delegazioni.
- 5) L'Esecutivo Centrale fissa la data ed il luogo di riunione del Congresso Nazionale, dando mandato al Segretario Generale di provvedere agli avvisi di convocazione almeno trenta giorni prima del termine fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno dei lavori. Il termine di trenta giorni può essere ridotto a quindici per motivi di necessità e/o urgenza.
- 6) I componenti il Congresso Nazionale:
- a) devono essere in regola col pagamento della quota sociale; le Delegazioni devono aver provveduto al versamento delle quote di spettanza alla Tesoreria Nazionale ed agli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla loro funzione;
- b) prima dell'apertura dei lavori, hanno facoltà di chiedere l'inserimento di argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno predisposto dall'Esecutivo Centrale. Nel caso di presentazione di proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento e di materia economico-finanziaria, le stesse dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale, corredate con il verbale del Consiglio di Delegazione proponente, almeno novanta giorni prima della data prevista per il Congresso Nazionale, nei modi previsti dall'**allegato "E"** del Regolamento. L'integrazione sarà vagliata dall'Esecutivo Centrale e discussa successivamente all'inizio dei lavori del Congresso stesso;
- c) i Presidenti di Delegazione hanno facoltà di farsi rappresentare da altro componente dello stesso Organismo, nello specifico: dal Vice Presidente o da altro membro del proprio Esecutivo di Delegazione.
- 7) Al Congresso Nazionale, quali osservatori senza diritto di voto, possono essere invitati a partecipare dal Presidente Nazionale ed intervenire altre figure necessarie non iscritte all'associazione, con funzioni consultive.
- 8) Le modalità di svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale sono contenute nell'**allegato "E"**, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 16 – L'Esecutivo Centrale

- 1) E' l'organo di governo della Sezione Italiana, presieduto dal Presidente Nazionale, responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e programmatica della Sede Nazionale per il mandato ricevuto:
- a) esso adotta i provvedimenti necessari per l'esercizio dell'azione di controllo sull'attività delle strutture di Delegazione e Locali;
- b) nei casi previsti, sui provvedimenti adottati dagli Esecutivi di Delegazione, esercita il potere di ratifica;
- c) esegue i provvedimenti adottati dai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
- 2) Oltre a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 dello Statuto, l'Esecutivo Centrale si deve riunire non meno di due volte l'anno.
- 3) L'Esecutivo Centrale:
- a) presenta al Congresso Nazionale Elettivo le relazioni quadriennali sull'attività della Sezione Italiana e dei suoi Organi, nonché sullo stato patrimoniale della Sezione;

- b) convoca il Congresso Nazionale e indica l'ordine del giorno che il Segretario Generale comunica agli Organi Funzionali interessati;
- c) delibera l'attribuzione della qualifica di Benemerito agli associati che si sono particolarmente distinti e conferisce gli Attestati di Gratitudine;
- d) determina i rimborsi che la Tesoreria Nazionale deve corrispondere per i compiti degli Uffici o degli incarichi conferiti dagli Organi Nazionali, nonché la determinazione dei rimborsi agli associati incaricati dei servizi di rappresentanza della Sezione Italiana;
- e) adotta e delibera i provvedimenti di revoca nei confronti degli Esecutivi di Delegazione nominando i Commissari Straordinari per la reggenza temporanea di quelle sedi che al Segretario Generale non risultano in ordine per aver commesso delle violazioni od omissioni alle norme statutarie o regolamentari. Di tali provvedimenti è informato ed incaricato ad esprimersi il Congresso Nazionale nella prima seduta utile;
- f) delibera l'alienazione dei beni di proprietà dell'associazione, su proposta del Tesoriere Nazionale;
- g) deferisce al Collegio dei Probiviri i Presidenti degli Esecutivi di Delegazione in caso di reiterate inadempienze amministrative.

4) In caso di dimissioni dei 2/3 dei suoi componenti, le funzioni correnti vengono assicurate dai titolari degli uffici di Presidenza, Segreteria e Tesoreria, i quali fisseranno la data del Congresso Nazionale per le necessarie elezioni in seno al Congresso Nazionale Elettivo.

5) Per qualsiasi motivo venga meno la presenza di tutti i componenti dell'Esecutivo Centrale, la Sezione Italiana, per il tempo strettamente necessario all'indizione delle elezioni e relativo Congresso Nazionale Elettivo, viene immediatamente gestita da un Comitato di Crisi composto dai tre Presidenti delle Delegazioni che annoverano il maggior numero di associati iscritti all'interno della seguente suddivisione: dalla 1^a alla 7^a Delegazione; dall'8^a alla 14^a Delegazione; dalla 15^a alla 22^a Delegazione.

Durante tale periodo sarà gestita la normale attività funzionale e amministrativa di tutti gli Uffici della Sezione Italiana (Presidenza, Segreteria e Tesoreria). Tali incarichi vengono assegnati ai tre Presidenti di cui sopra in base al numero di iscritti nelle rispettive Delegazioni. In caso di dimissioni o rinuncia volontaria di un componente del Comitato di Crisi, il ruolo viene ricoperto dal Presidente della seconda Delegazione più grande per numero di iscritti all'interno del proprio gruppo; in caso di decesso o impedimento permanente, il ruolo viene assunto dal Vice Presidente subentrante nella medesima Delegazione.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo Funzionale diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita delle Tesorerie Nazionale, di Delegazione e Locali corrisponda a precise registrazioni contabili e sia giustificata da idonea documentazione contenente gli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione:

- a) è indipendente ed è preposto al controllo della regolarità contabile delle spese sostenute dalle Tesorerie di questa associazione collocate sul territorio nazionale;
- b) è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea Congressuale e da quattro membri che, una volta eletti, designano tra loro il Vice Presidente;
- c) svolge le proprie mansioni nel rispetto delle regole interne e applica le proprie competenze alla presenza di tre membri, ivi compreso il Presidente del Collegio o il Vice Presidente del Collegio;
- d) per fatti ritenuti "gravi", motivando può riunirsi in seduta plenaria;
- e) per riunire i suoi membri può adoperare anche i sistemi telematici di videoconferenza o qualsiasi altro sistema utile allo scopo;
- f) effettua controlli annuali presso la Tesoreria Nazionale e periodici, secondo un calendario prestabilito, in accordo con il Tesoriere Nazionale, presso le sedi di Delegazione e Locali;

g) in occasione delle visite di revisione, verbalizza le risultanze dei controlli stessi rimettendone copia alla Segreteria e alla Tesoreria Nazionale, riferisce alla Tesoreria di Delegazione sottoposta al controllo ed al suo Presidente in qualità di responsabile legale rappresentante. In caso di rilievi, il Presidente del Collegio riferisce con rapporto scritto al Tesoriere Nazionale, per gli adempimenti previsti e, quando tali rilievi siano mossi nei confronti della Tesoreria Nazionale, il Presidente del Collegio riferisce con rapporto scritto al Presidente Nazionale.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce anche di iniziativa e, in caso di mancato rispetto delle norme amministrative interne nella struttura sottoposta a revisione, in via celere e riservata informa, oltre al responsabile dell'Organo in disamina, il Segretario Generale ed il Presidente Nazionale. Quest'ultimi possono informare i membri dell'Esecutivo Centrale o mantenere la relazione col veto della segretezza fino alla sua conclusione, ad eccezione dell'ipotesi in cui ad essere interessato sia il Collegio dei Probiviri.

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) sei mesi prima della scadenza del suo mandato può sospendere le proprie attività e demandarle all'eleggendo Collegio dei Revisori dei Conti, salvo che non sia in corso un periodo di proroga elettorale o che vi sia il tempo necessario per portarle a conclusione. Nel caso dimandi le proprie attività al futuro Collegio, il materiale raccolto dovrà essere custodito in plico chiuso dal suo Presidente. Il plico, entro un mese dalla data delle elezioni, dovrà essere acquisito dal Presidente del nuovo Collegio, congiuntamente ad una relazione analitica delle attività svolte dai membri del Collegio uscente;

b) il passaggio di consegne e l'apertura del plico avviene con la stesura di un verbale alla presenza dei due Presidenti (uscente e neoeletto);

c) il carteggio è esaminato dai soli membri del Collegio. Il Presidente uscente è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e utili al prosieguo dell'azione del Collegio subentrato.

4) Il Presidente del Collegio, in occasione della riunione del Congresso Nazionale, riferisce circa l'attività di controllo operata alle Tesorerie di Delegazione e Locali.

5) Il Presidente del Collegio, in occasione del Congresso Nazionale Elettivo, fornisce al Presidente Nazionale uscente tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la compilazione della relazione consuntiva quadriennale.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri

1) Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri è l'Organo di arbitrato, giustizia e disciplina appositamente istituito con competenza e giurisdizione su tutto il territorio nazionale ed estero nel caso di violazioni commesse da associati Italiani fuori dal territorio nazionale.

2) Esso delibera validamente alla presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.

3) Oltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 dello Statuto, il Collegio è competente a giudicare violazioni o dirimere controversie insorgenti con soggetti esterni all'associazione, ma che comunque ne veicolano il nome e i simboli.

4) Agisce su impulso dell'Esecutivo Centrale, il quale valuta gli atti pervenuti alla Segreteria Nazionale in cui sia richiesto il suo intervento. L'Esecutivo Centrale dispone l'inoltro degli atti al Collegio per il tramite della Segreteria Nazionale, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Prima di tale fase l'Esecutivo Centrale pone in essere tutte quelle iniziative tendenti a ridurre le frizioni e i contrasti o fornendo alle parti quelle indicazioni utili al ristabilimento della tranquilla vita associativa.

5) Una volta ricevuti gli atti, il Presidente del Collegio li condivide con i membri designati, iniziando l'istruttoria. In tale fase ha facoltà di ascoltare le parti coinvolte e di assumere atti o documenti. Al termine della fase istruttoria, che non può eccedere i 60 giorni, il Collegio tenta comunque una composizione del dissidio.

6) All'esito dell'istruttoria, il Collegio contesta all'incolpato la fattispecie violata; quest'ultimo ha facoltà di presentare scritti difensivi nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni. L'incolpato ha altresì facoltà di nominare un relatore a difesa, che abbia la qualifica di associato Ordinario e che non ricopra cariche all'interno degli Organi Funzionali.

7) Entro 30 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi, il Collegio commina le sanzioni previste dall'art. 8 del presente Regolamento, oppure archivia il procedimento. In entrambi i casi si esprime con decreto motivato, trasmettendolo alla Segreteria Nazionale.

8) Contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 dello Statuto, sono ammessi ricorsi tuttavia ogni eventuale iniziativa non sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato.

9) Il Presidente del Collegio, in occasione del Congresso Nazionale Elettivo, fornisce al Presidente Nazionale uscente tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la compilazione della relazione consuntiva quadriennale

Art. 19 – Procedure elettorali Esecutivo Centrale e Collegi dei RR.CC. e PP.VV.

1) Il Presidente Nazionale indice le elezioni sei mesi prima della scadenza del mandato. La presentazione dei candidati deve avvenire tramite un rappresentante di lista, che sia associato Ordinario dell'associazione. La lista completa deve giungere al protocollo della Segreteria Nazionale tre mesi prima della data delle consultazioni elettorali con l'indicazione puntuale delle cariche come di seguito specificato:

Sezione A1: ESECUTIVO CENTRALE

- Ufficio di Presidenza:

Presidente Nazionale; Vice Presidente Nazionale Vicario; Vice Presidente Nazionale;

- Ufficio di Segreteria:

Segretario Generale; Vice Segretario Nazionale Vicario; Vice Segretario Nazionale; Vice Segretario Nazionale;

- Ufficio di Tesoreria:

Tesoriere Nazionale; Vice Tesoriere Nazionale.

E' inoltre possibile indicare due membri supplenti, i quali, in ordine di lista, sostituiranno il membro effettivo solo in caso di decesso, impedimento permanente o dimissioni irrevocabili accettate dal Presidente del proprio Organo Funzionale. In ogni caso l'inserimento nella lista come membro supplente non comporta l'acquisizione di alcun diritto o ruolo dirigenziale se non al subentro effettivo.

Sezione A2: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (C.RR.CC.)

Presidente;

quattro membri effettivi.

Sezione A3: COLLEGIO DEI PROBIVIRI (C.PP.VV.)

Presidente;

quattro membri effettivi.

2) Con la lista deve essere presentata anche la relazione programmatica per il futuro mandato dei candidati, la quale verrà discussa in sede congressuale; tali atti saranno trasmessi con la convocazione dei Delegati. La relazione programmatica non potrà essere integrata, modificata, né subire alcun tipo di variazione e dovrà essere illustrata al Congresso Nazionale Elettivo conformemente a quanto presentato. Il materiale presentato viene divulgato dalla Segreteria Nazionale a tutti gli Organi Funzionali.

3) Il Segretario Generale, entro sette giorni dalla presentazione delle liste elettorali e della relazione programmatica, verifica i nominativi degli associati candidati che potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- mancata anzianità di anni tre dalla data di rilascio della tessera sociale;
- mancato rinnovo per il triennio;
- adempimento di due mandati consecutivi nel Direttivo Nazionale.

In tal caso il Segretario Generale dà immediata comunicazione all'interessato ed al promotore della lista che deve provvedere alla sostituzione entro quindici giorni.

Sono ammesse ulteriori sostituzioni esclusivamente per il decesso dell'associato.

4) La mancata presentazione della lista completa e/o della relazione programmatica comporta l'esclusione dalle consultazioni elettorali.

5) Ogni candidato può far parte di una sola lista.

6) Una lista, per le cariche di cui al comma 1, per essere dichiarata eletta, deve riportare almeno la metà più uno dei voti degli accreditati al Congresso Nazionale Elettivo. Nel caso in cui nessuna lista abbia riportato tale quorum, si procederà al ballottaggio tra le due liste riportanti il maggior numero di voti, ripetendo le operazioni di voto. Risulterà eletta la lista che avrà riportato la maggioranza dei voti. La votazione avviene a scrutinio segreto.

7) Il Presidente dell'Assemblea Congressuale, al termine delle operazioni di scrutinio, ricevuti i risultati dal Presidente del Collegio Elettorale, procede alla proclamazione degli eletti consentendo l'insediamento della nuova dirigenza nazionale.

8) Entro quindici giorni dall'elezione dovrà avvenire il passaggio di consegne tra l'Esecutivo Centrale uscente ed il subentrante, ad esclusione della parte concernente la Tesoreria Nazionale, per le necessità di chiusura del bilancio. Il medesimo termine viene mantenuto per la presentazione delle dimissioni di eventuali candidati che ricoprono cariche nei Direttivi di Delegazione e Locali.

Titolo V

ORGANI FUNZIONALI LOCALI

Art. 20 – Il Consiglio di Delegazione

1) Il Consiglio di Delegazione è composto dai componenti previsti dall'art. 13, comma 1 dello Statuto che ne elenca i delegati che rappresentano nell'Assemblea tutti gli associati iscritti dei rispettivi Comitati Locali.

2) Esso viene convocato almeno una volta all'anno dal suo Presidente ed ha funzioni consultive e di orientamento generale. Per motivi inderogabili può essere convocato in via straordinaria da uno o più Esecutivi Locali.

Art. 21 – L'Esecutivo di Delegazione

1) L'Esecutivo di Delegazione è l'organo di governo territoriale:

a) in ossequio alle finalità delle direttive degli Uffici Nazionali e sulla base degli orientamenti scaturiti dal Consiglio di Delegazione, attua le incombenze burocratiche ed operative per realizzare i programmi dell'associazione nel territorio di competenza;

b) per una migliore e più capillare organizzazione associativa, valuta le condizioni utili per la costituzione di nuovi Esecutivi Locali, organi di decentramento funzionale, sui quali esercita l'azione di coordinamento e di controllo;

c) adotta e delibera i provvedimenti di revoca nei confronti degli Esecutivi Locali nominando i Commissari Straordinari per la reggenza temporanea di quelle sedi che al Segretario di Delegazione non risultano in ordine per aver commesso delle violazioni od omissioni alle norme statutarie o regolamentari. Di tali provvedimenti è informato ed incaricato ad esprimersi il Consiglio di Delegazione nella prima seduta utile.

2) Se in seno all'Esecutivo di Delegazione non sono presenti Esecutivi Locali, lo stesso diventa l'Organo Funzionale decentrato ed ha il compito di favorire il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3) L'Esecutivo di Delegazione, sei mesi prima della conclusione del mandato, fissa la data delle elezioni.

Con le modalità di cui ai successivi artt. 23 e 24 viene eletto:

- dai componenti gli Esecutivi Locali di competenza territoriale; i componenti dell'Esecutivo di Delegazione uscente, in quanto Organo Funzionale, hanno diritto di voto sebbene in caso di doppia carica essi possano esprimere un solo voto in virtù della carica locale. Non è ammesso il voto per delega.

- dall'Assemblea degli associati in caso di mancanza di Comitati Locali, qualora questi fossero nel numero massimo di due, oppure nel caso in cui il numero degli associati iscritti nei Comitati Locali non raggiunga il 50% + 1 del numero complessivo degli iscritti dell'intera Delegazione.

4) L'Esecutivo di Delegazione è composto:

- dal Presidente, che ne è il legale rappresentante e assume la carica anche di Presidente del Consiglio di Delegazione;

- dal Vice Presidente;

- dal Segretario e dal Vice Segretario;

- dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

5) Per un corretto espletamento dei compiti degli Uffici di Delegazione, Presidenza, Segreteria e Tesoreria si concertano fra loro, per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono i responsabili dei rispettivi Uffici e, in caso di particolari necessità ed indisponibilità, tali figure direttive principali si avvalgono dei rispettivi Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere che, necessariamente informati nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa ed economica dell'Esecutivo di Delegazione.

6) Il Presidente o il Vice Presidente ovvero, in caso di impossibilità, un soggetto da questi delegato, individuato tra i membri dell'Esecutivo di Delegazione, partecipa al Congresso Nazionale. La mancata partecipazione non giustificata con apposita comunicazione scritta, in

rappresentanza dell'Esecutivo di Delegazione per due volte, comporta il commissariamento dello stesso.

7) Fissa la quota sociale di spettanza dei Comitati Locali che non può essere inferiore al 50% della somma che riceve la Delegazione.

8) Preso atto che attualmente il territorio della Sezione Italiana è suddiviso in Delegazioni che rappresentano tutte le regioni d'Italia, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano e la suddivisione tra il Friuli e il Venezia Giulia, non è consentita la costituzione di nuove ed ulteriori Delegazioni rispetto alle seguenti:

I Piemonte

II Lombardia

III Liguria

IV Alto Adige-Südtirol

V Veneto

VI Emilia Romagna

VII Toscana

VIII Lazio

XIX Sardegna

X Campania

XI Puglia

XII Sicilia

XIII Umbria

XIV Abruzzo

XV Marche

XVI Basilicata

XVII Friuli

XVIII Calabria

XIX Molise

XX Valle d'Aosta

XXI Venezia Giulia

XXII Trentino.

9) La Delegazione deve annoverare un numero minimo di associati pari ad ottanta. Qualora tale numero sia inferiore, è fatta salva la possibilità di raggiungerlo entro il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della Segreteria Nazionale. Se ciò non avviene l'Esecutivo di Delegazione decade o viene commissariato secondo quanto statuito al successivo articolo 32; gli associati potranno formare un nuovo Comitato Locale che verrà posto in carico alla Delegazione scelta, purché adiacente. Nel caso in cui fosse presente un Comitato Locale, lo stesso assorbe tutti gli associati e viene posto in carico alla Delegazione scelta, purché adiacente.

10) Se alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo del mandato sociale la Delegazione non raggiunge il numero minimo previsto degli associati (80), l'Esecutivo di Delegazione non può avviare l'iter elettorale. La stessa sarà avviata a commissariamento dall'Esecutivo Centrale.

Art. 22 – L'Esecutivo Locale

1) L'Esecutivo Locale, quale organo di massimo decentramento funzionale, ha il compito di:

a) favorire il contatto fra gli associati, inteso al raggiungimento delle finalità dell'associazione;

b) raggiungere gli scopi ed eseguire le direttive e gli orientamenti degli Organi Funzionali Centrali e della Delegazione da cui dipende;

c) attuare le incombenze burocratiche ed operative per la realizzazione in campo locale dei programmi dell'associazione.

2) La costituzione di un nuovo Comitato Locale avviene con richiesta, trasmessa alla Segreteria di Delegazione, da parte di un associato regolarmente iscritto che rappresenta un gruppo esponenziale di non meno di quaranta associati. La richiesta è controfirmata da altri due associati che formano il Comitato Promotore. Nella richiesta devono essere bene specificate le motivazioni che giustificano la costituzione del Comitato Locale con allegato l'elenco, individualmente firmato, dei quaranta associati che intendono aderire alla struttura che si intende costituire. La richiesta viene sottoposta al vaglio dell'Esecutivo di Delegazione che esprime un parere ed inoltra il fascicolo all'Esecutivo Centrale tramite la Segreteria Nazionale. L'Organo Nazionale valuta gli atti e provvede a trasmettere l'esito all'Esecutivo di Delegazione che notizia il proponente. In caso di esito positivo, il Comitato Proponente dovrà indire le elezioni entro sei mesi, secondo la procedura prevista per il rinnovo degli Organi Funzionali locali.

a) Gli associati firmatari della lista di costituzione del nuovo Comitato Locale, di cui almeno la metà devono essere di nuova iscrizione, hanno titolo quali associati appartenenti al nuovo Comitato Locale a partire dalla data di accoglimento dell'istanza da parte dell'Esecutivo Centrale. Gli associati di nuova iscrizione vengono presi in carico dalla Delegazione di competenza, per poi essere trasferiti al nuovo Comitato Locale, unitamente alle quote sociali di spettanza.

b) Gli associati promotori del nuovo Comitato Locale, all'accoglimento dell'istanza devono provvedere a tutte le incombenze previste per i Comitati Locali, compresa la richiesta del Codice Fiscale e la presentazione del modello EAS all'Agenzia delle Entrate e quant'altro previsto dal Codice del Terzo Settore.

c) Si attuano le medesime procedure nel caso di costituzione di nuovi Comitati Locali per motivi inerenti l'attività gestionale e amministrativa della Delegazione o nel caso in cui un Esecutivo manifesti la volontà di diversificare territorialmente o numericamente i propri associati. In tali casi viene derogata l'acquisizione obbligatoria di nuovi iscritti al sodalizio.

3) In deroga al comma precedente può essere costituito un nuovo Comitato Locale nel caso vi sia una scissione dell'esistente per motivi territoriali e/o per l'aumento esponenziale del numero di associati; in tal caso l'Esecutivo Locale interessato propone l'istanza alla propria Delegazione che procede inviando la stessa, con parere allegato, alla Segreteria Nazionale.

4) L'Esecutivo Locale è composto da:

- il Presidente, che ne è il legale rappresentante;
- il Vice Presidente;
- il Segretario ed il Vice Segretario;
- il Tesoriere ed il Vice Tesoriere.

5) L'Esecutivo Locale, sei mesi prima della scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni convocando l'Assemblea dei propri associati.

6) Per il corretto espletamento dei compiti, gli Uffici Locali di Presidenza, Segreteria e Tesoreria si concertano fra loro, per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono i responsabili dei rispettivi Uffici e, in caso di particolari necessità ed indisponibilità, tali figure direttive principali si avvalgono dei rispettivi Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere che necessariamente informati, nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa ed economica del Comitato Locale.

7) L'Esecutivo Locale partecipa al Consiglio di Delegazione in rappresentanza dei propri associati. Ogni componente dell'Esecutivo Locale può delegare un componente individuato tra i membri che

appartengono al medesimo Organismo, ognuno dei quali può ricevere al massimo una delega. La mancata partecipazione non giustificata con apposita comunicazione scritta in rappresentanza dell'Esecutivo Locale per due volte, comporta il commissariamento dello stesso.

8) Esso esplica la più efficace attività di proselitismo e riceve le istanze di prima iscrizione, provvede alla consegna della tessera sociale rilasciata dalla Segreteria Nazionale e degli attestati di Benemerenzza, Fedeltà all'I.P.A. e Gratitudine. Raccoglie le quote annuali degli associati e dei nuovi iscritti trasmettendole entro ogni trimestre all'Esecutivo di Delegazione, informandolo di tutte le variazioni o necessità segnalate dagli associati.

9) Se alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo del mandato sociale il Comitato Locale non raggiunge il numero minimo previsto degli associati (40), l'Esecutivo Locale non può avviare l'iter elettorale. Lo stesso sarà avviato al commissariamento dall'Esecutivo di Delegazione.

10) Il Comitato Locale che per tre anni consecutivi annovera un numero di associati inferiore a quaranta, viene sciolto o commissariato con provvedimento dell'Esecutivo di Delegazione, che delibera dove attribuirli.

11) Gli attuali Comitati Locali, qualora non abbiano un numero sufficiente di iscritti come previsto dal presente Regolamento, hanno la possibilità di uniformarsi entro tre anni dalla comunicazione della Segreteria dell'Esecutivo di Delegazione. In caso di mancata ricostituzione del tessuto associativo l'Esecutivo Locale decade o viene commissariato.

Art. 23 – Procedure elettorali comuni per il rinnovo delle Cariche Sociali di Delegazione e Locali

1) Sei mesi prima della scadenza del mandato, o in caso di elezioni anticipate, il Presidente di Delegazione o Locale indice le elezioni che avvengono nel corso dell'Assemblea ordinaria o straordinaria appositamente convocata, con le sotto elencate modalità:

a) l'Esecutivo, sei mesi prima della naturale scadenza del mandato, o in caso di indizione di elezioni anticipate, delibera la data e gli adempimenti per il rinnovo delle cariche. Tale delibera deve essere rimessa, entro il termine di quindici giorni, alla Segreteria Nazionale o di Delegazione la quale, ove nulla osti, solo nel caso di presentazione di più liste, provvede alla nomina del Presidente della Commissione Elettorale, escludendo dalla stessa il Presidente e il Segretario Generale ed il Presidente di Delegazione.

b) Nella medesima riunione stabilisce:

- i termini per la presentazione delle liste dei candidati;

- la data, il luogo e l'ora di convocazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle operazioni di voto in caso di presentazione di due o più liste; in caso di presentazione di una sola lista, la data dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti può essere anticipata fino a 45 giorni dalla data di scadenza naturale del mandato.

Di dette operazioni viene data la massima divulgazione agli associati da parte della struttura in scadenza.

c) Per la presentazione dei candidati alle cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere devono essere predisposte dagli interessati apposite liste unitarie contenenti i nominativi dei candidati; è inoltre possibile indicare due membri supplenti, i quali, in ordine di lista, sostituiranno il membro effettivo solo in caso di decesso, impedimento permanente o dimissioni irrevocabili accettate dal Presidente del proprio Organo Funzionale.

In ogni caso l'inserimento nella lista come membro supplente non comporta l'acquisizione di alcun diritto o ruolo dirigenziale se non al subentro effettivo.

Ogni candidato deve essere iscritto territorialmente alla struttura da eleggere e deve indicare, a fianco del proprio nominativo, con esplicita firma di accettazione, la carica per la quale concorre. Ogni candidato può far parte di una sola lista.

Al fine della presentazione di eventuali liste di candidati, la Segreteria della struttura interessata, entro sessanta giorni dalla delibera dell'indizione delle votazioni, deve comunicare a tutti gli associati quanto determinato.

Le liste complete delle sei cariche previste dallo Statuto e dei due membri supplenti potranno essere presentate alla Segreteria competente a partire dalla avvenuta comunicazione agli associati sino a sessanta giorni dalla data delle votazioni. Il Segretario di Delegazione o Locale assegnerà un numero ad ogni lista in base all'ordine di arrivo al protocollo.

d) Per tutte le operazioni elettorali dovranno utilizzarsi i modelli predisposti dalla Segreteria Nazionale, pena la nullità delle stesse.

2) Il Segretario Generale-Delegazione, qualora dovesse riscontrare vizi di procedura o irregolarità nel carteggio, comunicherà al Segretario di Delegazione-Locale di procedere a nuove elezioni.

3) Qualora non siano indette le elezioni entro i termini previsti dal presente Regolamento, la Segreteria Nazionale-Delegazione provvede a sollecitare l'Organo interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per l'indizione. Se ciò non avviene, si procede al commissariamento dell'Organo inadempiente.

4) Modalità di svolgimento dell'Assemblea:

a) L'Assemblea, presieduta dal Presidente di Delegazione o Locale, provvede prioritariamente ad eleggere tra gli associati presenti, non candidati, due scrutatori per le operazioni di voto e scrutinio;

b) Il Presidente dell'Assemblea deve assicurare l'ordinato svolgimento della riunione, il cui ordine del giorno deve prevedere i seguenti argomenti:

- relazione consuntiva di fine mandato del Presidente di Delegazione o Locale;
- relazione consuntiva di fine mandato del Tesoriere di Delegazione o Locale;
- varie ed eventuali;
- elezione delle cariche sociali.

5) Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio:

a) Il Segretario di Delegazione-Locale, spirato il termine per la presentazione delle candidature e verificata presso la Segreteria Nazionale-Delegazione l'assenza di condizioni ostative ed i requisiti richiesti, divulga a tutti gli associati in regola con la quota annuale l'elenco delle liste dei candidati, con plico contenente, tra l'altro, la scheda da votare e la busta preindirizzata recante obbligatoriamente il mittente. All'interno del plico può essere inserita anche una breve relazione programmatica di massimo 2 fogli A4 scritti fronte e retro, fornita dai promotori delle liste candidate. Le medesime relazioni programmatiche possono essere divulgate contemporaneamente anche tramite posta elettronica istituzionale e/o pubblicazione su apposita area dedicata del sito I.P.A. Italia. Le precedenti operazioni potranno essere coadiuvate a richiesta da un eventuale rappresentante delle liste candidate;

b) a seguito dell'apertura dei lavori assembleari, il Presidente della Commissione elettorale e i due membri provvedono ad attivare un seggio elettorale in locali possibilmente attigui a quello della riunione, al fine di consentire agli associati di esercitare il diritto di voto;

c) contestualmente il Segretario di Delegazione-Locale consegna al Presidente della Commissione Elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto, nonché le buste ritornate per posta o consegnate a mano dagli interessati alla Segreteria di Delegazione-Locale prima dell'inizio dell'Assemblea. Possono esprimere il loro voto solo gli associati in regola con la quota annuale e gli associati che regolarizzano la loro posizione associativa presso il seggio elettorale. Per le elezioni che si svolgono prima del 31 marzo dell'anno in corso hanno diritto di voto gli associati in regola con il

pagamento dell'anno precedente; nel caso in cui le elezioni si svolgano dopo tale data, hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento dell'anno in corso. Non è ammesso il voto per delega. Il Presidente della Commissione Elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, provvede a verificare se siano pervenuti reclami o contestazioni. Questi vengono immediatamente vagliati e successivamente trasmessi alla Segreteria Nazionale-Delegazione;

d) affinché il voto sia valido è necessario che l'associato si attenga alle indicazioni procedurali generalmente presenti sulla scheda. In ogni caso, al fine di evitare difficoltà alla Commissione in sede di scrutinio, correndo il rischio che la stessa possa ritenere nullo il voto espresso, è necessario che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- apporre una "X" e non altri segni a fianco della lista prescelta;
- nel caso che sulla scheda non siano state precedentemente stampate le liste concorrenti, l'associato dovrà indicare la preferenza scrivendo chiaramente il numero della lista che intende votare;
- sulla scheda, che non deve essere deteriorata, non devono essere apposte scritte o altri segni identificativi dell'elettore né fatte cancellature;
- nel caso in cui l'associato elettore abbia involontariamente deteriorato la scheda o commesso errori nell'indicazione della preferenza, può richiedere al Presidente della Commissione Elettorale una nuova scheda, previa riconsegna di quella deteriorata o errata;

e) la Commissione Elettorale, terminate le operazioni di voto, procede allo scrutinio delle schede votate e redige apposito verbale firmato da tutti i componenti la Commissione stessa, registrando i risultati elettorali. Il verbale delle operazioni di voto e dei risultati dello scrutinio va rimesso senza indugio, a cura del Presidente, alla Segreteria Nazionale-Delegazione per il visto di ratifica e convalida dei risultati;

f) la Segreteria Nazionale-Delegazione, ove nulla osti con il regolare svolgimento delle procedure, provvede a notificare agli interessati l'avvenuta elezione ed a rilasciare le tessere per le funzioni che gli stessi ricopriranno nel nuovo direttivo. Le schede ed il materiale elettorale, esaurite le operazioni di scrutinio in seduta pubblica, devono essere raggruppati e chiusi in buste sigillate dal Presidente della Commissione elettorale e dai due scrutatori.

Il materiale di cui sopra rimarrà in custodia presso la Segreteria di Delegazione-Locale fino al termine delle nuove consultazioni elettorali;

g) le schede di votazione, corredate di un esemplare dei verbali delle operazioni di voto e scrutinio, in modello unico nazionale, saranno fornite dalla Segreteria Nazionale con spese a carico dell'Esecutivo della Delegazione o Locale;

h) eventuali e documentati reclami relativi alle procedure elettorali dovranno essere presentati dagli interessati, il giorno delle elezioni, direttamente al Presidente della Commissione Elettorale il quale – unitamente ai verbali di scrutinio – provvederà a recapitarli al Segretario Generale-Delegazione per le valutazioni di rito.

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con lista unica

1) Se il Segretario di Delegazione-Locale, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, si avvede che le stesse si riferiscono ad un'unica lista, effettuato il controllo dei requisiti dei candidati, sospende le consultazioni di voto dell'Esecutivo di Delegazione o Locale, assume a protocollo l'unica lista pervenuta e la trasmette entro tre giorni alla Segreteria Nazionale-Delegazione unitamente a:

- a) lettera di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Esecutivo di Delegazione e Locale;
- b) originale dell'unica lista presentata.

2) Dopo le opportune verifiche il Segretario Generale-Delegazione convalida la lista entro dieci giorni, conferendo mandato al Presidente dell'Assemblea (il Presidente uscente di Delegazione-Locale) di proclamare eletti i componenti il nuovo direttivo durante la stessa.

In caso di assenza del Presidente uscente, il ruolo di Presidente dell'Assemblea sarà ricoperto dal Vice Presidente o da altro componente dell'Organo Funzionale uscente. Nell'ipotesi di totale mancanza delle figure di cui sopra, sarà nominato, per alzata di mano, un associato Ordinario presente in sala.

3) Modalità di svolgimento dell'Assemblea con lista unica:

Il Presidente di Delegazione o Locale uscente assicura l'ordinato svolgimento della riunione il cui ordine del giorno deve prevedere:

- relazione consuntiva di fine mandato del Presidente di Delegazione o Locale;
- relazione consuntiva di fine mandato del Tesoriere di Delegazione o Locale;
- comunicazione della composizione del nuovo Esecutivo;
- varie ed eventuali.

Art. 25 – Assenza di candidature per il rinnovo delle Cariche Sociali di Delegazione e Locali

1) Nel caso in cui non vi siano liste proponenti, valutate attentamente le circostanze, l'Organo Funzionale sovraordinato, in accordo con la struttura interessata, può assegnare una ulteriore proroga di due mesi e sarà fissata la data ultima per la presentazione delle liste.

2) Se, scaduto anche il secondo termine per la presentazione delle candidature, il Segretario di Delegazione-Locale non abbia ricevuto alcuna lista, ne dà immediata comunicazione all'Organo Funzionale sovraordinato che informerà il Presidente del medesimo per la urgente convocazione dell'Esecutivo Centrale-di Delegazione, il quale esaminerà la situazione creatasi ed in base a tutte le valutazioni possibili relative alle problematiche della Delegazione-Comitato, delibererà, motivando la decisione, la nomina di un Commissario oppure lo scioglimento della struttura interessata.

3) Nel caso in cui si opti per lo scioglimento, gli associati potranno essere attribuiti ad altro Comitato Locale, se esistente, oppure gestiti direttamente dalla Delegazione in caso di assenza di Comitati Locali. In caso di scioglimento della Delegazione si applica quanto previsto dall'art. 21 comma 9.

4) Il verbale relativo alle decisioni adottate sarà trasmesso a cura del Segretario Generale-di Delegazione entro dieci giorni, per le necessarie ed opportune comunicazioni agli associati.

Titolo VI

PRESIDENZA, SEGRETERIA, TESORERIA

E RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Art. 26 – Il Presidente Nazionale, di Delegazione e Locale

1) In ambito nazionale ed internazionale, il Presidente Nazionale è il Legale Rappresentante della Sezione Italiana. Esercita le funzioni di Delegato ai Congressi Mondiali dell'I.P.A., anche tramite un suo rappresentante scelto fra i componenti dell'Esecutivo Centrale o gli associati Ordinari. In qualità di Delegato ha diritto di voto, partecipa sostenendo le posizioni e gli interessi della Sezione Italiana. Al ritorno da ogni riunione, relaziona sull'andamento dei lavori, sulle decisioni adottate e su ogni altra notizia utile a determinare l'eventuale orientamento della Sezione Italiana.

2) Il Presidente Nazionale e l'Ufficio di Presidenza Nazionale gestiscono direttamente la Sezione Italiana entro i limiti imposti dallo Statuto. Il Presidente Nazionale è il responsabile dell'Ufficio ed è

coadiuvato dai due Vice Presidenti Nazionali, i quali svolgono gli incarichi da lui conferiti sentito l'Esecutivo Centrale.

In caso di particolari necessità e di indisponibilità, il Presidente Nazionale si avvale dei Vice Presidenti Nazionali che, necessariamente informati nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa dell'Ufficio. Gli stessi, per il corretto espletamento dei compiti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, si concertano fra loro per una suddivisione equa dei compiti.

In caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.

3) In caso di contemporanee dimissioni di tutto l'Ufficio di Presidenza le funzioni saranno assunte ad interim dall'Ufficio di Segreteria fino a nuove elezioni.

4) Il Presidente Nazionale, nell'esercizio delle proprie funzioni e con le modalità ad esso conferite dallo Statuto e Regolamento di Esecuzione, in base a quanto previsto dal Codice Civile, è la persona preposta alla promozione, miglioramento e sviluppo dell'associazione e delle sue attività di competenza nazionale per le quali è chiamato a rispondere in qualità di Legale Rappresentante:

a) di sua iniziativa o previa consultazione del Segretario e del Tesoriere Nazionali, a dare immediato corso allo sviluppo del programma esposto ed accolto col voto congressuale di maggioranza;

b) ad impartire precise direttive e assegnare gli incarichi che ritiene utili agli scopi prefissati;

c) per i casi di particolare interesse non previsti nel programma esposto al Congresso Nazionale Elettivo, a prendere indipendenti iniziative previa consultazione del Segretario Generale e del Tesoriere Nazionale.

5) In particolare, il Presidente Nazionale:

a) firma tutti gli atti ufficiali della Sezione Italiana;

b) apre i lavori del Congresso Nazionale Elettivo;

c) presiede l'Assemblea e il Congresso Nazionale;

d) presiede l'Esecutivo Centrale;

e) esegue, in ossequio alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto delle norme internazionali e della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri emessi a carico degli associati avvalendosi in proposito della Segreteria Nazionale;

f) adotta, nei casi di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza ed il Segretario Generale contemporaneamente al deferimento al Collegio dei Probiviri, il provvedimento di sospensione cautelare dall'associazione nei confronti di quegli associati il cui comportamento sia ritenuto gravemente pregiudizievole per il buon nome dell'associazione stessa;

g) adotta, di concerto con i Vice Presidenti e sentito il parere dell'Esecutivo Centrale, il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati sottoposti a procedimento penale per reati non colposi. Il provvedimento è poi rimesso al Collegio dei Probiviri per il giudizio di merito;

h) assume, con l'assistenza della Segreteria e della Tesoreria Nazionale, tutti gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari al fine di ovviare con urgenza a gravi inadempienze operative e funzionali degli Organi periferici, riferendo all'Esecutivo Centrale nella prima seduta.

6) Il Presidente di Delegazione, dal canto suo, rappresenta la Delegazione in tutte le manifestazioni ufficiali di competenza e nei rapporti esterni alla Delegazione. Nel caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente fino al termine del mandato o per la durata dell'impedimento

7) Il Presidente di Delegazione, nell'esercizio delle proprie funzioni e con le modalità ad esso conferite dallo Statuto e Regolamento di Esecuzione, in base a quanto previsto dal Codice Civile, è

la persona preposta alla promozione, miglioramento e sviluppo dell'Associazione e delle sue attività di competenza territoriale per le quali è chiamato a rispondere in qualità di Legale Rappresentante.

8) Il Presidente di Delegazione, sentito l'Esecutivo di Delegazione, provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

- a) convoca, almeno una volta l'anno l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Delegazione se esistenti i Comitati Locali ed almeno due volte l'anno il proprio Esecutivo. In caso di assenze in sede di riunione dell'Esecutivo di Delegazione, i presenti possono ricevere al massimo una delega ciascuno;
- b) autorizza lo svolgimento delle operazioni elettorali presso i Comitati Locali per il rinnovo delle cariche sociali al termine del mandato, nominando il Presidente della Commissione Elettorale tra i membri dell'Esecutivo di Delegazione;
- c) autorizza lo svolgimento delle manifestazioni dei Comitati Locali che abbiano un interesse all'interno del territorio di competenza della Delegazione e può delegare all'Esecutivo Locale l'organizzazione di attività istituzionali di competenza della Delegazione;
- d) concede il nulla osta alle manifestazioni nazionali o internazionali organizzate nel territorio di competenza, per il successivo inoltro alla Segreteria Nazionale per il rilascio dell'autorizzazione;
- e) autorizza, a seguito di motivata richiesta dell'Esecutivo Locale, lo slittamento per non più di un anno delle operazioni elettorali;
- f) può esercitare il diritto di surroga nei confronti degli altri componenti dell'Esecutivo di Delegazione, nonché dei Presidenti dei Comitati Locali in caso di manifesta inerzia dei predetti, dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale o di Delegazione per il rilascio dell'autorizzazione;
- g) unitamente al Tesoriere di Delegazione, è responsabile civilmente della gestione economico-finanziaria e risponde della tenuta dei registri contabili e dell'inventario dei beni della Delegazione e dei versamenti delle quote sociali.

9) Il Presidente dell'Esecutivo Locale:

- a) convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea degli associati ed almeno due volte l'anno il proprio Esecutivo, redige gli appositi verbali e li inoltra alla Delegazione entro quindici giorni dall'adunanza. In caso di assenze in sede di riunione dell'Esecutivo Locale, i presenti possono ricevere al massimo una delega ciascuno;
- b) presenza di diritto le manifestazioni ufficiali territorialmente di sua competenza organizzate dall'Associazione e cura i rapporti con le Autorità e le Forze di Polizia presenti sul suo territorio;
- c) nel caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente fino al termine del mandato o per la durata dell'impedimento;
- d) unitamente agli altri componenti dell'Esecutivo Locale, è membro di diritto del Consiglio di Delegazione;
- e) unitamente al Tesoriere Locale, è responsabile civilmente della gestione economico-finanziaria e risponde della tenuta dei registri contabili e dell'inventario dei beni del Comitato Locale e dei versamenti delle quote sociali;
- f) il Presidente dell'Esecutivo Locale, nell'esercizio delle proprie funzioni e con le modalità ad esso conferite dallo Statuto e Regolamento di Esecuzione, in base a quanto previsto dal Codice Civile, è la persona preposta alla promozione, miglioramento e sviluppo dell'associazione a livello locale in qualità di Legale Rappresentante.

Art. 27 – Il Segretario Generale, di Delegazione e Locale

1) Il Segretario Generale, di Delegazione e Locale operano nel rispetto ed in attuazione dello Statuto e del presente Regolamento e, per il corretto espletamento dei compiti dell'Ufficio di

Segreteria di competenza, il Segretario Generale si avvale di tre Vice Segretari mentre il Segretario di Delegazione-Locale si avvale del Vice Segretario.

In caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Nazionale Vicario, laddove il Segretario di Delegazione-Locale è sostituito dal Vice Segretario.

2) Il Segretario Generale è il responsabile dell'Ufficio di Segreteria Nazionale e, in caso di particolari necessità e indisponibilità, si avvale del Vice Segretario Nazionale Vicario che, informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa di spettanza.

3) Il Segretario Generale esercita le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla convocazione del Congresso Nazionale Elettivo, del Congresso Nazionale e dell'Esecutivo Centrale, su disposizione del Presidente Nazionale;

b) cura e mantiene i rapporti con la Segreteria Internazionale e le Segreterie delle altre Sezioni estere;

c) esercita il potere di vigilanza sulle attività delle Delegazioni e Comitati Locali, mediante i necessari collegamenti operativi con gli Esecutivi di Delegazione e Locali;

d) provvede alla diffusione delle informazioni relative a tutte le attività della Sezione Italiana a livello internazionale e nazionale;

e) assiste gli Esecutivi di Delegazione e Locali nell'opera di proselitismo verso gli associati e coordina tutte le attività richieste;

f) organizza i lavori inerenti le riunioni del Congresso Nazionale Elettivo, del Congresso Nazionale e dell'Esecutivo Centrale, redige e conserva i verbali;

g) assiste l'Ufficio di Presidenza Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni e sottoscrive gli atti per i quali è espressamente delegato dal Presidente;

h) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Organi dell'associazione, effettuando gli opportuni accertamenti circa gli adempimenti degli Organi periferici, proponendo al Presidente Nazionale in caso di inadempienza i relativi provvedimenti, al fine di ovviare alle carenze riscontrate;

i) esercita il potere di ratifica sui verbali relativi ai risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali di Delegazione, dichiarando la validità degli scrutini;

l) riceve le segnalazioni e le richieste di adozioni di provvedimenti disciplinari a carico degli associati, da parte degli organi proponenti, provvede ad informare l'Esecutivo Centrale e, se in regola con le norme procedurali, rimette i fascicoli al Collegio dei Probiviri per l'eventuale procedimento di competenza, previo tentativo di conciliazione;

m) provvede all'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Presidente Nazionale relativi agli atti pervenuti dai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

4) L'ufficio di Segreteria Nazionale, dal canto suo:

a) registra tutti gli associati e i sostenitori della Sezione Italiana e cura l'aggiornamento e la revisione annuale degli schedari computerizzati;

b) aggiorna gli elenchi delle attività hobbistiche, sportive e socio-culturali degli associati;

c) fornisce i diplomi e i distintivi, ove previsti, per l'attribuzione dei riconoscimenti di "Benemerito", "Fedeltà" e "Gratitudine", indicati nella delibera approvata dall'Esecutivo Centrale;

d) rilascia le tessere per le funzioni dei componenti degli Esecutivi di Delegazione e Locali;

e) coordina tutte le attività di assistenza agli associati;

f) provvede alla tenuta della documentazione concernente gli atti ufficiali della Sezione Italiana.

5) La Segreteria di Delegazione è soggetta a subordinazione e si attiene alle direttive emanate o suggerite dagli Uffici Nazionali per coordinare o migliorare la gestione della struttura di competenza. In particolare:

- a) mantiene costantemente aggiornato l'elenco anagrafico degli associati e comunica tempestivamente ogni variazione direttamente alla Segreteria Nazionale;
- b) collabora con il rispettivo Ufficio di Tesoreria fornendo qualsiasi informazione possa risultare utile alla corretta tenuta della contabilità;
- c) si accorda con il proprio Presidente per stilare l'ordine del giorno da seguire durante le riunioni dei direttivi o del Consiglio di Delegazione, provvedendo conseguentemente ad informare gli interessati inviando loro la relativa documentazione (convocazione e ordine del giorno);
- d) conserva e divulga le circolari emesse dalla Segreteria e Tesoreria Nazionale o da altri Organi Centrali preposti alle diverse attività sportive e socio-culturali, nonché qualsiasi altra documentazione che abbia attinenza con l'attività dell'Esecutivo di appartenenza;
- e) entro il termine di dieci giorni trasmette alla Segreteria Nazionale copia dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Esecutivo di Delegazione, nonché copia delle procedure e verbali relativi alle elezioni;
- f) ha azione di controllo circa l'osservanza delle norme previste in materia di Statuto e Regolamento. Riferisce al Presidente su qualsiasi difformità riscontrata e accertata;
- g) in caso di elezioni anticipate o di termine del mandato quadriennale, deve provvedere al passaggio di consegne entro il termine di quindici giorni dal nuovo insediamento o eventuale commissariamento.

7) La Segreteria Locale è soggetta a subordinazione e si attiene alle direttive emanate o suggerite dagli Uffici Nazionali e di Delegazione per coordinare o migliorare la gestione della struttura di competenza; in particolare:

- a) mantiene costantemente aggiornato l'elenco anagrafico degli associati e comunica tempestivamente ogni variazione direttamente alla Segreteria di Delegazione;
- b) collabora con il rispettivo Ufficio di Tesoreria fornendo qualsiasi informazione possa risultare utile alla corretta tenuta della contabilità;
- c) si accorda con il proprio Presidente per stilare l'ordine del giorno da seguire durante le riunioni dei direttivi, provvedendo conseguentemente ad informare gli interessati inviando loro la relativa documentazione (convocazione e ordine del giorno);
- d) conserva e divulga agli associati quanto espresso nelle circolari emesse dalla Segreteria e Tesoreria Nazionale o Esecutivo di Delegazione preposti alle diverse attività sportive e socio-culturali, nonché qualsiasi altra documentazione che abbia attinenza con l'attività dell'Esecutivo di appartenenza;
- e) ha azione di controllo circa l'osservanza delle norme previste in materia di Statuto e Regolamento. Riferisce al Presidente su qualsiasi difformità riscontrata e accertata;
- f) in caso di elezioni anticipate o di termine del mandato quadriennale deve provvedere al passaggio di consegne entro il termine di quindici giorni dal nuovo insediamento o eventuale commissariamento.

Art. 28 – Il Tesoriere Nazionale, di Delegazione e Locale

1) Per l'espletamento dei propri compiti e per le procedure deve attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché dalle norme economiche che regolano l'associazione come previsto dal Codice Civile.

Nella fattispecie, per la tenuta contabile della struttura di sua competenza, utilizza il programma nazionale online di contabilità.

Si avvale del Vice Tesoriere, col quale suddivide equamente i compiti e che, necessariamente informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa dell'Ufficio. Il Vice Tesoriere lo sostituisce in caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente.

2) Il Tesoriere Nazionale:

- a) gestisce tutte le entrate di pertinenza della Sezione Nazionale ed effettua, d'iniziativa o su incarico dell'Esecutivo Centrale, in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, ispezioni contabili sulla gestione finanziaria delle Delegazioni e dei Comitati Locali, riferendo l'esito all'Esecutivo Centrale per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Controlla i rendiconti delle strutture periferiche;
- b) è responsabile verso il Presidente Nazionale della gestione della Tesoreria Nazionale, nonché di tutte le entrate ed uscite della Sezione Italiana;
- c) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento degli Organi e degli Uffici della Sede Nazionale;
- d) provvede al pagamento delle spese straordinarie, previa delibera di approvazione dell'Esecutivo Centrale, ratificata dal Congresso Nazionale;
- e) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa della Sezione Italiana e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- f) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita;
- g) redige i rendiconti di gestione annuali ed il conto consuntivo della Sezione Italiana. Fornisce all'Esecutivo Centrale gli elementi necessari per la relazione al Congresso Nazionale Elettivo;
- h) stabilisce, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, la documentazione ritenuta valida quale giustificazione delle registrazioni contabili degli Esecutivi di Delegazione e Locali informandone i Tesorieri;
- i) assiste i Tesorieri di Delegazione nella soluzione di eventuali problemi di gestione amministrativa;
- l) fornisce, nelle riunioni dell'Esecutivo Centrale, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della Sezione Nazionale;
- m) gestisce il Fondo Nazionale di Assistenza (F.N.A.).

3) Il Tesoriere di Delegazione:

- a) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa dell'Esecutivo di Delegazione e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- b) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita;
- c) provvede a versare alla Tesoreria Nazionale le quote sociali introitate entro e non oltre le seguenti date: 31/03 – 30/06 – 30/09 – 20/12 di ogni anno. L'Esecutivo Centrale può decidere di modificare la data della prima rimessa nell'anno in cui cade il Congresso Elettivo o per motivate esigenze finanziarie straordinarie.
- d) redige in modo analitico il rendiconto di gestione annuale comprensivo dei rendiconti degli Esecutivi Locali e dopo averlo firmato unitamente al Presidente di Delegazione lo trasmette alla Tesoreria Nazionale entro il 28 febbraio;
- e) provvede ad inventariare i beni, previa approvazione dell'Esecutivo di Delegazione, e trasmette il tutto alla Tesoreria Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno;
- f) assiste i Tesorieri Locali nella soluzione di eventuali problemi inerenti la gestione amministrativo-contabile;
- g) fornisce nelle riunioni dell'Esecutivo di Delegazione tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della propria Delegazione;
- h) unitamente al Presidente, può effettuare ispezioni contabili presso gli Esecutivi Locali della Delegazione;
- i) Il Tesoriere di Delegazione è responsabile verso il Presidente di Delegazione della gestione della Tesoreria di Delegazione, nonché di tutte le entrate ed uscite della propria Delegazione.

4) Il Tesoriere dell'Esecutivo Locale:

- a) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa dell'Esecutivo Locale, curando la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;

- b) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita;
- c) provvede a versare alla Tesoreria di Delegazione le quote sociali introitate in tempo utile al fine di consentire al Tesoriere di Delegazione quanto disposto alla lettera c) del comma precedente;
- d) redige in modo analitico il rendiconto di gestione annuale e dopo averlo firmato unitamente al Presidente dell'Esecutivo Locale lo trasmette alla Tesoreria di Delegazione entro il 15 febbraio;
- e) provvede ad inventariare i beni, previa approvazione dell'Esecutivo Locale, trasmettendo il tutto alla Tesoreria di Delegazione entro il 15 febbraio di ogni anno;
- f) Il Tesoriere dell'Esecutivo Locale è responsabile verso il Presidente dell'Esecutivo Locale della gestione della Tesoreria Locale, nonché di tutte le entrate ed uscite del proprio Comitato Locale.

5) I rendiconti/bilanci di gestione annuale devono essere approvati in sede di Assemblea dell'Organo Funzionale di competenza per adempiere a quanto previsto nell'art. 22 comma 1 lett. b) e c) dello Statuto.

6) I fondi delle strutture periferiche devono essere depositati su conto corrente bancario o postale, intestati in rubrica a "IPA Esecutivo di Delegazione" oppure "IPA Esecutivo Locale" a firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Se la disponibilità di cassa non supera la somma di € 500,00, le risorse possono essere gestite con libretto postale intestato con firma disgiunta, come citato nel precedente capoverso, o cassa contante.

7) Gli Esecutivi di Delegazione e Locali devono essere obbligatoriamente provvisti del Codice Fiscale da richiedere alla Direzione delle Entrate competente per territorio.

Art. 29 – Rappresentanze internazionali e nazionali dell'Esecutivo Centrale

1) A qualsiasi evento ufficiale non possono partecipare più di due rappresentanti dell'Esecutivo Centrale.

2) Oltre al Delegato del Congresso Internazionale dell'I.P.A., può partecipare alle riunioni internazionali un solo associato in qualità di Osservatore.

Titolo VII

CARICHE SOCIALI E DURATA

Art. 30 – Cariche, durata e mandato

1) Le cariche statutarie delle strutture associative Nazionali, di Delegazione e Locali hanno durata quadriennale.

2) Il mandato può essere prorogato al massimo di un anno per comprovate esigenze. Tutte le richieste di proroga per il rinnovo delle cariche devono essere, a pena di decadenza, avanzate almeno sei mesi prima della scadenza naturale del mandato all'Organo Funzionale sovraordinato che, unitamente alla delibera del proprio Esecutivo, provvederà a comunicarle tempestivamente al Segretario Generale.

3) Per comprovate esigenze, l'Esecutivo di Delegazione o Locale, con delibera approvata all'unanimità e firmata in originale, può interrompere il mandato ed anticipare le votazioni previo Nulla Osta all'Organo Funzionale sovraordinato. In caso di anticipo di rinnovo di un Esecutivo Locale, la Delegazione di competenza deve darne tempestiva comunicazione alla Segreteria

Nazionale. L'iter elettorale dovrà inderogabilmente rispettare i dettami di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento. Non si possono indire elezioni anticipate se non sono trascorsi almeno 30 mesi dalla data delle ultime elezioni.

4) Tutti gli associati Ordinari hanno pari dignità ed uguale diritto di voto e possono candidarsi a tutte le cariche associative. I Membri Associati Stranieri, essendo persone di altre nazioni, non possono rivestire cariche sociali e non possono esprimere il loro voto.

5) I candidati eletti a qualsiasi carica in seno alla Struttura Funzionale Nazionale non possono svolgere altre funzioni, diverse da quelle del proprio mandato, negli altri Organi Funzionali periferici (Delegazioni e/o Comitati Locali). Eventuali iniziative devono essere concordate con gli Esecutivi di Delegazione-Locali.

6) Con esclusione dei Collegi dei RR.CC. E PP.VV., quando in seno agli Organi Funzionali, rimangano in carica meno di tre membri eletti in prima votazione, sono convocate le elezioni anticipate.

7) Nel caso in cui per dimissioni o impedimenti permanenti, venga a mancare il numero legale nei Collegi dei RR.CC. e PP.VV., nelle more del Congresso Nazionale Elettivo, le funzioni vengono assunte:

a) dall'Ufficio di Tesoreria Nazionale per il Collegio dei RR.CC.;

b) da un Vice Presidente Nazionale e da due Presidenti di Delegazione nominati nel primo Esecutivo Centrale utile per il Collegio dei PP.VV..

Il passaggio di consegne dovrà avvenire entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico.

8) Gli Associati che rivestono cariche nei direttivi, specificatamente nell'Esecutivo Centrale, di Delegazione e Locale, che non partecipano per più volte (ossia per due volte consecutive) alle riunioni interne, senza giustificato motivo, vengono richiamati dai rispettivi Presidenti. In caso di assenze persistenti e immotivate l'associato può essere sospeso dalla carica con provvedimento motivato.

9) I Presidenti dei Direttivi Nazionale, di Delegazione e Locali, qualora vengano sfiduciati da almeno i due terzi dei componenti i rispettivi Direttivi, devono dimettersi; la carica nazionale viene assunta dal Vice Presidente Vicario, quella di Delegazione e Locale dal Vice Presidente.

Art. 31 – Dimissioni

1) L'associato che riveste una qualsiasi carica, qualora per particolari esigenze personali non riesca a soddisfare le esigenze dell'incarico, può dimettersi rimettendo il proprio mandato al Presidente dell'Organo Funzionale di appartenenza. Qualora sia un Presidente Locale o di Delegazione, il suo mandato è rimesso all'Organo Funzionale immediatamente superiore, tranne il Presidente Nazionale, che rimette il suo incarico al Vice Presidente Nazionale Vicario.

2) L'associato dimissionario, entro dieci giorni, deposita obbligatoriamente tutto quello che è di proprietà dell'associazione. L'azione è accompagnata da una relazione esaustiva e dettagliata circa il risultato conclusivo ottenuto durante lo svolgimento del suo incarico. Omissioni, in tal senso, possono essere considerate gravi o molto gravi nel caso in cui l'inosservanza pregiudichi la susseguente corretta amministrazione.

3) Fatto salvo il mantenimento degli Uffici previsti dagli artt. 10 comma 2, 14 comma 4 e 15 comma 2 dello Statuto e in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 26 commi 2, 6, 9 lett.c, - 27 comma 1 e 28 comma 1 del Regolamento, in caso di dimissioni o per altre esigenze

amministrativo-gestionali, gli Esecutivi Centrale, di Delegazione o Locali potranno procedere ad apposito rimpasto delle cariche previo accordo unanime, espresso con apposito verbale in sede di riunione dei propri Esecutivi.

4) Di tutte le operazioni indicate nei commi precedenti, deve esserne data immediata comunicazione alla Segreteria Nazionale.

Art. 32 – Il Commissario Straordinario

1) Il Commissario Straordinario è la figura giuridica incaricata di risollevere quelle situazioni critiche e stagnanti che si sono verificate in un Esecutivo di Delegazione o Locale. E' chiamato inoltre ad attivare nuovi processi elettorali per il reinsediamento degli Organi Funzionali statuari.

2) Mentre per gli Esecutivi di Delegazione ad assumere le funzioni di Commissario Straordinario sarà un componente dell'Esecutivo Centrale o suo delegato, per quelli Locali tale incarico verrà svolto da un componente dell'Esecutivo di Delegazione competente per territorio o suo delegato. In ogni caso, la figura del Commissario non può essere individuata tra i soggetti appartenenti al Direttivo uscente, il Presidente Nazionale, il Segretario Generale e il Presidente di Delegazione.

3) Il Commissario Straordinario è incaricato di:

a) rilevare tutti i beni in carico agli Esecutivi di Delegazione e Locali. Gli Organi Funzionali ed i singoli direttivi devono fornire tutti i materiali e le informazioni richieste, nei tempi e nei modi loro indicati. L'eventuale inadempienza, in tal senso, deve ritenersi gravissima;

b) attuare le istruzioni ricevute e svolgere i compiti designati, anche di stimolo per proporre le elezioni degli Esecutivi Locali o di Delegazione, operazioni che devono concludersi entro un anno;

c) esercitare tutti i compiti previsti dalle varie cariche individuali assegnate agli Esecutivi Locali o di Delegazione, informando di ogni iniziativa l'Esecutivo Centrale.

4) Nel caso in cui egli non riesca a reperire un congruo numero di associati per riattivare i Comitati Locali o la Delegazione, l'Esecutivo Centrale o di Delegazione può prorogare i compiti del Commissario Straordinario di un ulteriore anno, assegnandogli i poteri per esercitare tutti i compiti previsti dalle varie cariche individuali in seno agli Esecutivi Locali o di Delegazione, informando di ogni iniziativa l'Esecutivo Centrale.

5) Qualora, dopo l'anno di proroga, il Commissario non abbia indetto le elezioni o, una volta indette non vi siano candidature, rimette il proprio incarico all'Esecutivo Centrale o di Delegazione e la struttura viene "assorbita" dall'organo territorialmente più vicino che provvede a comunicare la situazione agli associati di pertinenza.

6) Nel caso in cui il lavoro del Commissario Straordinario non produca gli esiti sperati, l'Esecutivo Centrale o di Delegazione, anche senza il parere del Congresso Nazionale o di Delegazione, può sospenderlo anticipatamente dalla carica.

7) Le Delegazioni ed i Comitati Locali che, successivamente al commissariamento, non hanno completato l'iter di ricostituzione, devono essere soppressi ed i beni vengono presi in carico dall'Esecutivo Centrale o di Delegazione.

8) La Delegazione o il Comitato Locale interessato dalla soppressione potrà essere ricostituito seguendo le procedure per la costituzione di nuovi Organi periferici ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.

Titolo VIII

PATRIMONIO, ORGANI DI INFORMAZIONE E IBZ GIMBORN

Art. 33 – Beni nazionali, di Delegazione e Locali

1) Oltre a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, fanno parte del patrimonio dell'associazione:

- a) lasciti o donazioni, se accettati;
- b) beni mobili ed immobili di tutti gli Organi e Strutture Funzionali;
- c) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazione.

2) La registrazione dei beni avviene mediante inventario, tenuto ed aggiornato dalla Tesoreria Nazionale su comunicazione annuale delle sedi periferiche.

Art. 34 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

1) L'Organo ufficiale della Sezione italiana è la rivista periodica "IPA Italia".

2) Oltre a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, degli argomenti e delle tematiche pubblicati nel periodico è responsabile il Direttore che, non necessariamente appartenente alla compagine sociale, viene nominato dall'Esecutivo Centrale.

3) Il Direttore è coadiuvato dal Comitato di redazione composto dal Presidente Nazionale e da un membro scelto tra i Presidenti di Delegazione. Il Direttore e il Presidente di Delegazione vengono nominati dall'Esecutivo Centrale. Il Comitato di redazione si avvale della collaborazione di associati o di autori esterni al Sodalizio.

4) Nella rivista "IPA Italia" possono essere previsti spazi pubblicitari.

5) Durante il periodo preelettorale precedente il Congresso Nazionale Elettivo è consentita contemporaneamente la sola pubblicazione sugli organi di informazione interni e in spazi paritetici dei programmi delle liste elettorali. Non è consentita la pubblicazione di articoli riguardanti gli Associati candidati.

6) La Segreteria Nazionale gestisce i social network dell'associazione e un apposito sito internet al quale sono abbinati le mail istituzionali dedicate e fornite in uso a tutti gli Organi Funzionali della Sezione Italiana. Tali mail vengono utilizzate per le comunicazioni ufficiali interne ed esterne al sodalizio.

Art. 35 – Gimborn

La Sezione Italiana riconosce il Centro di Formazione di Gimborn e partecipa alle sue attività con la quota prevista.

Titolo IX

ACCORDI, PATROCINIO E AUTOTUELA

Art. 36 – Gemellaggi, Protocolli di Intesa e Convenzioni

- 1) All'interno dell'associazione possono essere ammesse forme di affiliazione tra strutture IPA, istituzionali o private solo ed esclusivamente dagli Esecutivi Centrale, di Delegazione o Locali della Sezione Italiana.

- 2) Previo nulla osta dell'Esecutivo Centrale i gemellaggi, protocolli d'intesa e convenzioni devono essere siglati dai Direttivi interessati, di iniziativa o su richiesta, con un atto nel quale siano indicati i Legali Rappresentanti, le motivazioni, nonché le finalità, responsabilità organizzative, gestionali e patrimoniali. Gli appositi modelli vengono predisposti dalla Segreteria Nazionale.

- 3) Le proposte presentate dall'Esecutivo Locale devono pervenire alla Segreteria Nazionale per il tramite della propria Delegazione di competenza.

- 4) Rimane esclusiva della Sezione Italiana effettuare protocolli d'intesa con Associazioni o Enti che abbiano rilevanza nazionale.

Art. 37 – Patrocinio

- 1) L'IPA può concedere il proprio patrocinio alle persone che lo richiedono relativamente a manifestazioni sociali, sportive, professionali e culturali, nonché a Pubbliche Amministrazioni. Il patrocinio viene concesso previa verifica della documentazione presentata da parte degli interessati. Gli Organi Funzionali valutano altresì l'effettivo interesse per la concessione del patrocinio.

- 2) Il patrocinio viene concesso:
 - a) dall'Esecutivo Centrale per richieste ed eventi a livello internazionale e nazionale;
 - b) dall'Esecutivo di Delegazione per richieste di eventi a livello di competenza territoriale.

Art. 38 – Autotutela in occasione di eventi e manifestazioni

- 1) Al fine della realizzazione di eventi e/o manifestazioni, gli Esecutivi di Delegazione e Locali della Sezione provvedono ad assicurare tutti i partecipanti con idonea polizza assicurativa.

- 2) L'assicurazione copre la responsabilità civile relativa alle manifestazioni che sono organizzate dall'I.P.A.; le stesse devono essere preventivamente autorizzate dagli Esecutivi:
 - Centrale per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - di Delegazione per quelle proprie e quelle locali di interesse nell'ambito territoriale della Delegazione.

- 3) Eventuali manifestazioni organizzate in assenza di autorizzazione o fuori del territorio nazionale non godono di alcuna copertura assicurativa. Tali eventi non comportano nessuna garanzia o impegno da parte dei Direttivi della Sezione Italiana. Eventuali responsabilità rimangono a carico individuale degli organizzatori.

- 4) Qualsiasi iniziativa od evento non può essere effettuato/organizzato senza l'avvallo del Presidente, essendo lo stesso l'unico Responsabile di qualsiasi Direttivo della Sezione Italiana.

5) I Presidenti e Tesorieri hanno pari responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni, limitatamente alla gestione patrimoniale dell'Organo Funzionale da loro amministrato come previsto dal Codice Civile.

6) Ogni Organo Funzionale provvederà alla tutela legale dei suoi componenti.

7) Non è consentita l'organizzazione di eventi sul territorio nazionale che veicolino il nome o i simboli dell'associazione da parte di organizzazioni straniere o strutture IPA estere. Particolari deroghe potranno essere concesse solo dall'Esecutivo Centrale.

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione.

2) Per qualsiasi controversia che vede coinvolti uno o più componenti degli Organismi Nazionali, il Foro competente è quello della località ove è ubicata la Sede della Segreteria Nazionale.

3) Il presente testo annulla i precedenti ed entra immediatamente in vigore dopo la sua approvazione e ratifica. Le circolari e le disposizioni future devono adeguarsi a quanto prevede la Legislazione Italiana in settore, in particolare a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 40 – Disposizioni finali ed integrative

1) Il presente Regolamento può essere modificato:

a) dal Congresso Nazionale ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, su proposta di qualsiasi Organo periferico mediante presentazione di apposito verbale del relativo Consiglio di Delegazione, oppure dall'Organo Centrale;

b) dal Congresso Nazionale ogni qualvolta sia necessario adattarlo alle direttive degli Organi Internazionali, purché tali interventi non siano in contrasto con le leggi e le norme italiane.

2) In caso di proposte di modifiche, le indicazioni raccolte devono essere valutate dall'Esecutivo Centrale, il quale si può avvalere del parere del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri o avvalersi della Commissione di Revisione se appositamente istituita. Il quesito può essere esteso agli Esecutivi di Delegazione e Locali.

3) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento resta salva l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati al presente atto:

A) Logo IPA

B) Preghiera dell'IPA

C) Inno dell'IPA

D) Norme procedurali per lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale Elettivo

E) Norme procedurali per lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale.



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Sezione Italiana – Ente del Terzo Settore, repertorio n. 36463
*NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations;
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO.*

Logo I.P.A.

ALLEGATO “A” del Regolamento di Esecuzione dello Statuto della Sezione Italiana





INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Sezione Italiana – Ente del Terzo Settore, repertorio n. 36463
*NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations;
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO.*

Preghiera dell'I.P.A.

ALLEGATO “B” del Regolamento di Esecuzione dello Statuto della Sezione Italiana

Pace, Shalom, Salam, Peace,
noi Ti invochiamo Signore.

Rendici:
sentinelle di fratellanza,
garanti di giustizia,
difensori dell'uguaglianza.

Le nostre armi saranno:
Mani per abbracciare,
Cuori per amare,
Voci per consolare,
Orecchie per sapere ascoltare.

Pace, Shalom, Salam, Peace,
noi Ti invochiamo Signore.

Illumina la nostra missione:
le Mani abatteranno le barriere,
i Cuori semineranno speranza,
le Voci urleranno contro l'ingiustizia,
le Orecchie udranno le voci degli indifesi.

PER ESSERE SEMPRE E OVUNQUE
“SERVO PER AMIKECO”



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Sezione Italiana – Ente del Terzo Settore, repertorio n. 36463
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations;
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO.

Inno I.P.A.

ALLEGATO “C” del Regolamento di Esecuzione dello Statuto della Sezione Italiana

SERVIR PAR L'AMITIE

HYMNE DE L'INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Paroles de Pierre-Marie GUILLEMOT

Musique d'Alfred COUAT

I

Un flambeau d'amitié,
Au-dessus des frontières,
Pour chaque policier
Rayonné comme un soleil,
Et sur tous les pays,
Se répand la lumière
Dans l'infini
D'un même ciel.

(Au refrain)

II

Nous avons en commun
L'amour de la justice
Et nous tendons la main
A tous ses défenseurs
Pour célébrer le nom
Et le grand sacrifice
De ceux qui sont
Morts dans l'honneur.

(Au refrain)

III

Gloire à tous nos amis
Que le devoir suprême
Trouve toujours unis,
Sans crainte du danger,
Servant au premier rang
Et s'exposant eux-mêmes
En protégeant
La liberté.

(Au refrain)

Refrain:

Au service du Bien,
Chevaliers de la Paix,
Rendons notre mission plus [belle
Dans le cœur de chacun,
La devise éternelle
Sera: « Servir par l'Amitié ».

Le versioni in lingua inglese e tedesca e gli spartiti dell'Inno sono disponibili presso la Segreteria Nazionale della Sezione Italiana e possono essere richiesti in copia su supporto CD.



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Sezione Italiana – Ente del Terzo Settore, repertorio n. 36463
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations;
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO.

Norme procedurali per lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale Elettivo

ALLEGATO “D” del Regolamento di Esecuzione dello Statuto della Sezione Italiana

Art. 1

Ai lavori del Congresso Nazionale Elettivo possono assistere tutti gli associati alla Sezione Italiana che siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 2

Con il diritto di parola e di voto, partecipano al Congresso Nazionale Elettivo:

- l'Esecutivo Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- i componenti degli Esecutivi di Delegazione.

Tutti i predetti, secondo quanto indicato dall'avviso diramato dalla Segreteria Nazionale, devono presentarsi, muniti della tessera sociale valida per l'anno in corso, presso la sala congressuale e all'apposito ufficio segreteria, ove avviene il controllo per la verifica dei poteri di congressista e la registrazione delle eventuali deleghe. Dopo la predetta verifica, al Delegato-congressista viene rilasciata una targhetta di identificazione ed un cartellino dal quale risulta il numero dei voti che lo stesso può esprimere in seduta congressuale.

Art. 3

I Delegati al Congresso Nazionale Elettivo possono farsi rappresentare in caso di assenza. In siffatte circostanze è necessario che il Delegato, il quale deve essere ex sé titolare del diritto al voto, dovrà essere altresì munito di apposita delega, da presentare alla segreteria del Congresso prima dell'avvio dei lavori. Ogni Delegato congressuale può ricevere una sola delega, che deve essere controfirmata dal Segretario o da altro componente dell'Esecutivo di Delegazione competente.

Art. 4

Il Congresso, presieduto in apertura dal Presidente Nazionale uscente, elegge:

- a) il Presidente del Congresso Nazionale Elettivo e due Segretari a latere;
- b) il Presidente del Collegio Elettorale e tre membri, che provvederanno alle operazioni di voto e di scrutinio.

Questi incarichi sono assegnati ai Delegati che non sono candidati alle future cariche per gli Organi Funzionali Nazionali.

Art. 5

Dopo l'avvenuta nomina, il Presidente del Congresso eletto assume con pieni poteri la direzione dell'assise congressuale e dà mandato al Segretario di procedere alla verbalizzazione del dibattito. Prima di procedere, lo stesso Presidente vaglia eventuali e documentati reclami sulle liste presentate affinché siano posti in discussione. Successive presentazioni di reclami non saranno accolte e l'eventuale decisione del Presidente di archiviare il reclamo o di sottoporre l'istanza al Congresso per una votazione a maggioranza sarà definitiva ed inappellabile.

Successivamente dà lettura dell'ordine del giorno dei lavori congressuali che si articola nei seguenti punti:

- 1 – Relazione consuntiva relativa all'attività svolta dall' Esecutivo Centrale uscente (Presidente),
- 2 – Interventi eventuali sulla relazione di cui al punto 1;
- 3 – Relazioni programmatiche dei promotori delle liste dei candidati per l'elezione degli organismi nazionali (E.C. - C.RR.CC. - C.PP.VV.) per il prossimo quadriennio. Presentazione delle relative liste;
- 4 – Interventi sulle relazioni programmatiche di cui al punto precedente;
- 5 – votazione delle liste a scrutinio;
- 6 – Proclamazione degli eletti da parte del Presidente del Congresso;
- 7 – Chiusura dei lavori.

Art. 6

I componenti il Collegio Elettorale, all'interno dell'Assemblea, provvedono al controllo dei voti espressi per le singole votazioni e redigono gli appositi verbali. I voti che si esprimono per l'elezione dei candidati alle cariche nazionali sono a scrutinio segreto, mediante apposita scheda.

Art. 7

Ogni intervento dei Delegati al Congresso Nazionale Elettivo deve essere contenuto in un tempo non superiore a dieci minuti. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea, per giustificati motivi, può concedere proroga. Parimenti, per motivi di disciplina e di ordine, può interrompere e/o vietare qualsiasi Delegato di terminare od effettuare il suo intervento, provvedendo ad ammonire lo stesso Delegato che, in caso di scorretto comportamento, può anche essere allontanato dall'aula. Durante lo svolgimento dei lavori congressuali il Presidente dell'Assemblea, qualora necessario, ha facoltà di allontanare dall'aula qualsiasi persona il cui comportamento non sia corretto.

Art. 8

Le iscrizioni per gli interventi avvengono con comunicazione scritta da presentarsi di volta in volta alla Presidenza dell'Assemblea.

Art. 9

Al termine del dibattito, il Presidente dell'Assemblea Congressuale Elettiva dichiara chiusa la prima fase dei lavori ed incarica il Collegio elettorale a provvedere alle operazioni di voto per l'elezione degli Organismi Nazionali. I componenti del Collegio non devono lasciare l'aula.

Art. 10

Al termine degli scrutini, il Presidente dell'Assemblea Congressuale Elettiva, ricevuti i verbali dei risultati dal Presidente del Collegio Elettorale, procede alla proclamazione degli eletti invitandoli a presentarsi all'Assemblea stessa.

Art. 11

Terminate le operazioni di cui sopra il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori del Congresso Nazionale Elettivo.

Il presente documento è parte integrante del Regolamento di Esecuzione della Sezione Italiana.

**Il presente testo valido per il Congresso Nazionale Elettivo previsto per il mese di
è stato approvato dal Congresso Nazionale del**



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Sezione Italiana – Ente del Terzo Settore, repertorio n. 36463
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations;
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO.

Norme procedurali per lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale

ALLEGATO “E” del Regolamento di Esecuzione dello Statuto della Sezione Italiana

Art. 1 – Procedure di svolgimento:

- Esecuzione Inno d'Italia, Inno I.P.A. e recita della Preghiera dell'I.P.A. in onore di tutti i deceduti (associati, amici e familiari);
- Appello;
- Comunicazione che il verbale viene redatto in forma riassuntiva nei termini previsti dalla legge Italiana;
- Informazione sulla presenza di eventuali associati uditori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente testo;
- Nomina Commissione Elettorale (Presidente, due Scrutatori tra i Delegati);
- Presentazione dei nuovi Direttivi di Delegazione eletti nel periodo trascorso dall'ultima riunione;
- Comunicazioni varie;
- Saluto Presidente Delegazione e/o Presidente Esecutivo Locale ospitante;
- Inizio lavori in base all'Ordine del Giorno.

Art. 2 – Presentazione delle mozioni:

- Le mozioni che comportino la discussione per la modifica dello Statuto e/o del Regolamento, o che vertano su norme che regolano la materia finanziaria/economica dell'associazione, devono essere presentate alla Segreteria Nazionale almeno 90 giorni prima della riunione, con trasmissione del verbale di riunione del Consiglio di Delegazione proponente. Questo al fine di poterle divulgare in tempo utile a tutti i Delegati del Congresso Nazionale per eventuali disamine in seno ai loro organismi (Esecutivo di Delegazione e/o Consiglio di Delegazione).

La presentazione di argomenti da inserire alla voce “Varie ed Eventuali” deve avvenire entro 20 minuti dall'inizio dei lavori. Dette mozioni possono riguardare esclusivamente interrogazioni e/o chiarimenti che non diano luogo a votazioni. Nel caso in cui non fosse possibile trattare tutte le richieste regolarmente presentate, le stesse saranno poste in discussione nel successivo Congresso Nazionale.

- Durante la riunione del Congresso Nazionale le mozioni saranno illustrate dal rappresentante della Delegazione proponente. Seguirà poi la relazione o la proposta dell'Esecutivo Centrale ed in ultimo gli interventi degli altri richiedenti. Qualora la proposta all'O.d.G. pervenga dall'Esecutivo Centrale, la stessa sarà illustrata/presentata dal Segretario Nazionale o dal responsabile della materia in discussione.

- Qualora le modifiche e/o le proposte vadano ad intaccare le entrate/uscite della Tesoreria Nazionale, sarà lo stesso Tesoriere Nazionale, sentito l'Esecutivo Centrale, a presentare una relazione sulla fattibilità o meno delle modifiche, in base alla programmazione quadriennale delle relative spese di gestione e di organizzazione dell'ufficio di Tesoreria.

La sua eventuale controproposta verrà immediatamente messa a votazione e, qualora accolta, interromperà qualsiasi altro dibattito in merito. Lo stesso Tesoriere Nazionale, sentito l'Esecutivo Centrale, relazionerà direttamente sul punto all'O.d.G. in merito all'adeguamento annuale delle quote sociali.

Art. 3 – Durata degli interventi:

Gli interventi sui punti all'O.d.G. dovranno avere una durata di tempo limitata, determinata in base al numero degli stessi, e per ognuno di essi dall'importanza dei contenuti dell'argomento trattato. Il Presidente Nazionale potrà interrompere gli stessi interventi qualora si protraessero o fossero fuorvianti all'argomento stesso della discussione.

Art. 4 – Allontanamento degli associati uditori:

Se durante i lavori si dovessero palesemente esternare nomi di associati, i Delegati devono darne tempestiva comunicazione al Segretario Generale prima che abbia inizio la discussione dell'argomento che li riguarda. Questo provvederà immediatamente a far allontanare dall'aula gli eventuali uditori, se presenti.

Art. 5 – Compatibilità delle mozioni:

L'approvazione di eventuali modifiche e/o proposte, avvenuta durante la sessione dei lavori, che fossero in contrasto con lo Statuto, in particolare, e/o con il Regolamento, e che comportino subito una modifica degli stessi, non potrà essere ritenuta valida.

Nel caso che la norma variata sia essenziale ed urgente per lo svolgimento di una attività istituzionale ben precisa, lo stesso Segretario Generale, in separata sede e sentito l'Esecutivo Centrale, redigerà una nuova nota interpretativa, motivandola, ne darà immediata comunicazione a tutti i componenti del Congresso Nazionale, anche a mezzo telematico, e sarà di immediata attuazione.

Il presente documento è parte integrante del Regolamento di Esecuzione dello Statuto della Sezione Italiana